Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Giovedì, 21 aprile** — **Numero 93**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Balcani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Balcani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto, oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor G. Mérey de Kapos-Mére il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria e Re d'Ungheria.

Roma, 21 aprile 1910.

LEGGI E DECRETI

Il numero 865 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1885, n. 3198, che istituisce la riserva navale, ed il regolamento per la sua applicazione, approvato col R. decreto 6 maggio 1886 e modificato con l'altro R. decreto 25 marzo 1900, n. 118;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina, ed il regolamento 4 settembre 1898, n. 444, per la sua applicazione;

Vista la legge 27 giugno 1909, n. 377, contenente disposizioni sulla riserva navale;

Udito il Consiglio superiore di marina ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, per l'applicazione della citata legge 27 giugno 1909, n. 377, sulla riserva navale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Sonnino — Bettòlo.

Visto, *Il guardasigilli:* Scialoja.

REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge n. 377 del 27 giugno 1909 sulla riserva navale.

Capitolo I.

Generalità

Art. 1.

Gli ufficiali della riserva navale sono ascritti al dipartimento marittimo nella cui giurisdizione è compreso il luogo della loro residenza abituale.

Art. 2.

Gli ufficiali ammiragli e quelli di grado corrispondente della riserva navale dipendono direttamente dal Ministero della marina.

Gli ufficiali superiori ed inferiori dipendono dai comandi di dipartimento cui sono assegnati. A queste autorità spetta la sorveglianza su di essi, per quanto ha tratto all'osservanza delle disposizioni disciplinari, al possesso ed uso dell'uniforme, alla compatibilità della posizione sociale col grado militare, alle condizioni fisiche, ed a tutto ciò, insomma, che si connette ad una vigilanza diretta ed immediata.

Gli ufficiali della riserva navale ricevono nel tramite delle dette autorità militari gli avvisi e gli ordini che li riguardano, e, per loro mezzo, dirigono le domande o comunicazioni alle autorità superiori.

Art. 3.

Gli ufficiali della riserva navale sono inscritti in un unico ruolo, ripartiti per gradi e per corpi con l'anzianità stabilita dall'articolo seguente.

Fanno eccezione soltanto gli ufficiali di complemento, i quali sono inscritti in un ruolo organico a parte, distinti per gradi e per corpo.

Art. 4.

L'anzianità degli ufficiali della riserva navale nel ruolo anzidetto è regolata all'atto della loro nomina od iscrizione e dalle seguenti norme:

a) gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, riposo, riforma o congedo provvisorio, conservano l'anzianità di grado raggiunta nel servizio attivo, con le deduzioni prescritte dalla legge 24 dicembre 1896, n. 557;

b) gli ufficiali dimissionari riprendono l'anzianità di grado che avevano all'atto della cessazione dal servizio attivo, non computando il tempo trascorso tra la data della predetta cessazione dal servizio e quella della loro nomina nella riserva navale: nei riguardi della nomina nella riserva navale sono considerati come gli ufficiali dimissionari, quegli ufficiali dei corpi militari della R. marina, i quali abbiano lasciato il servizio militare per far passaggio nel personale civile delle Amministrazioni dello Stato;

c) per gli ufficiali di complemento dello stato maggiore generale provenienti dai militari del corpo R. equipaggi l'anzianità è determinata dalla data del loro decreto di nomina ad ufficiale, e, a pari anzianità, dal risultato dell'esperimento di idoneità di cui al capoverso 2°, dell'art. 8 della legge: analogamente è determinata l'anzianità per gli ufficiali di complemento dello stato maggiore generale provenienti dagli ufficiali della marina mercantile;

d) per gli ufficiali di complemento, ingegneri, macchinisti e medici, l'anzianità è determinata dalla data del loro decreto di nomina ad ufficiale e, a pari anzianità, d lla durata del loro esercizio professionale;

e) per gli altri ufficiali della riserva navale, l'anzianità è determinata dalla data del decreto di promozione o di nomina.

Art. 5.

Quando ufficiali della riserva navale siano richiamati in servizio attivo, la loro anzianità rispetto agli ufficiali dei quadri attivi dello stesso grado è determinata in base alla durata del servizio attivo da essi effettivamente prestato nel grado che rivestono. La sede di anzianità dell'ufficiale richiamato è pubblicata dal Ministero contemporaneamente all'ordine del suo richiamo in servizio.

Art. 6.

Nel caso di pari anzianità, nello stesso grado, di ufficiali della riserva navale, la precedenza è stabilita dall'ordine seguente:

1° ufficiali in posizione di servizio ausiliario;

2° ufficiali in congedo provvisorio;

3° ufficiali a riposo ed in riforma;

4° ufficiali dimissionari;

5° ufficiali provenienti dai sottufficiali del corpo R. equipaggi;

6° ufficiali provenienti dai sotto capi e comuni del corpo R. equipaggi che hanno seguito il corso di abilitazione;

7° ufficiali provenienti: dai capitani mercantili, dai macchinisti navali, dagli ingegneri navali e dai medici civili.

Art. 7.

L'ufficiale della riserva navale privato del grado, per una delle cause indicate dalla legge sullo stato degli ufficiali, e che non abbia ancora completamente soddisfatto agli obblighi del servizio militare segue le sorti della propria classe di leva.

Art. 8.

Gli ufficiali dimissionari non possono essere ascritti alla riserva navale qualora e finchè abbiano obblighi personali di servizio nel corpo R. equipaggi per effetto della ferma contratta prima della loro nomina ad ufficiali.

Art. 9.

Gli ufficiali della riserva navale, in occasione della loro prima chiamata in servizio attivo, presteranno giuramento presso i comandi di dipartimento marittimo dai quali dipendono e con le norme prescritte dal regolamento di disciplina pei corpi militari della R. marina. I comandi di dipartimento potranno delegare la facoltà di ricevere il giuramento ai comandi militari marittimi ed ai comandi di difese locali marittime, presso i quali gli ufficiali furono destinati a prestar servizio. Gli atti di giuramento devono essere controfirmati dal comandante del dipartimento e quindi trasmessi al Ministero della marina.

Non rinnovano il giuramento gli ufficiali inscritti nella riserva navale che abbiano lasciato il servizio attivo per essere stati collocati in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, in riforma od a riposo.

Art. 10.

Gli ufficiali della riserva navale possono contrarre matrimonio senza obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione o di vincolare un reddito a termine delle leggi vigenti.

Essi però debbono far pervenire al Ministero i documenti constatanti l'avvenuto matrimonio, perchè di questo sia fatta nota sulla loro matricola.

Art. 11.

Gli ufficiali della riserva navale hanno facoltà di intervenire senza speciale invito alle pubbliche funzioni e ricevimenti ufficiali ai quali sono invitati gli ufficiali del servizio attivo.

Art. 12.

Ogni ufficiale della riserva navale sarà provveduto di un libretto di riconoscimento, allo scopo di permettere la constatazione della sua identità personale, della sua qualità e del suo grado. Il libretto sarà numerato e munito del timbro a secco del Ministero: conterrà la fotografia dell'ufficiale e l'annotazione del corpo al quale appartiene.

Il libretto dovrà essere considerato come un documento assolutamente personale e sarà distribuito dal Ministero a mezzo del comando in capo del dipartimento presso cui l'ufficiale è ascritto: compete a quest'ultima autorità l'accertamento della identità personale del richiedente.

Gli ufficiali i quali cessino di far parte della riserva navale, perchè dimissionari o revocati dall'impiego o rimossi dal grado, sono tenuti alla restituzione del libretto di riconoscimento.

CAPITOLO II.

Reclutamento

Art. 13.

Le domande per essere iscritti come ufficiali della riserva navale saranno indirizzate al Ministero della marina (Direzione generale

del personale e del servizio militare) corredate di tutti i titoli e documenti necessari per constatare la posizione dell'interessato ed il possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 6, 7 ed 8 della legge sulla riserva navale e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 14.

Compete al Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento, l'accertamento dei titoli e delle condizioni richieste dalla legge o dal presente regolamento, per l'iscrizione nei quadri della riserva navale. Quando si tratti di decidere sulle domande per inscrizione di ufficiali ingegneri, macchinisti, medici e commissari, interverrà alle sedute del Consiglio, rispettivamente, un colonnello ingegnere, macchinista, medico o commissario, per fornire notizie e chiarimenti.

Art. 15.

Sono iscritti d'ufficio nei quadri della riserva navale:

1° gli ufficiali collocati nella posizione di servizio ausiliario;

2° gli ufficiali collocati nella posizione di congedo provvisorio.

L'iscrizione avverrà per decreto Reale, su proposta del ministro della marina, previo parere del Consiglio superiore di marina.

Art. 16.

Possono essere iscritti nei quadri della riserva navale, in seguito a loro domanda:

1° gli ufficiali collocati a riposo od in riforma;

2° gli ufficiali dimissionari.

L'iscrizione avverrà per decreto Reale, su proposta del ministro della marina, previo parere del Consiglio superiore di marina.

Art. 17.

I capitani della marina mercantile i quali a norma dell'art. 6 della legge sulla riserva navale aspirano ad essere nominati ufficiali della riserva navale, nei quadri onorari, oltre a possedere i requisiti di esercizio professionale richiesti dalla legge, debbono:

1° esser cittadini dello Stato, elettori politici e godere della pienezza dei diritti civili;

2° aver soddisfatto agli obblighi di leva;

3° essere in condizione sociale e morale compatibile col grado di ufficiale.

Art. 18.

I cittadini dello Stato i quali a norma dell'art. 7, comma *a*), della legge sulla riserva navale, aspirano ad esser nominati ufficiali di complemento nella riserva navale, oltre i requisiti di età e di esercizio professionale richiesti dagli articoli 7 ed 8 della legge stessa, debbono:

1° essere elettori politici e godere della pienezza dei diritti civili;

2° aver soddisfatto agli obblighi di leva;

3° essere in condizione sociale e morale compatibile col grado di ufficiale;

4° non occupare uno degli impieghi che danno diritto alla dispensa dalle chiamate alle armi, giusta i vigenti regolamenti;

5° possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

6° essere risultati idonei all'esperimento tecnico di cui all'articolo 8 della legge sulla riserva navale, se aspirano ad essere iscritti negli ufficiali dello stato maggiore generale.

Le domande debbono essere rivolte al Ministero della marina (Direzione generale del personale e del servizio militare) e corredate di tutti i documenti, debitamente legalizzati, che attestino il possesso dei requisiti suindicati e di quelli prescritti dalla legge, ad eccezione di quelli ai paragrafi 5 e 6, che saranno accertati come in seguito è detto.

Art. 19.

L'attitudine fisica di cui al paragrafo 5 dell'articolo precedente sarà constatata mediante visita medica, e dovrà essere commisurata alle attribuzioni del servizio attivo che possono essere assegnate agli ufficiali, a seconda del corpo al quale aspirano e del loro modo di reclutamento.

La visita medica sarà ordinata dal Ministero e passata da una Commissione di ufficiali del corpo sanitario della R. marina o del R. esercito.

Art. 20.

Per la formazione dei quadri degli ufficiali di complemento dello stato maggiore generale e per colmare le vacanze nei quadri stessi, saranno istituiti dei corsi per l'abilitazione dei militari del corpo R. equipaggi e delle sessioni di esame per determinare l'attitudine all'esercizio dei servizi tecnici navali da parte degli ufficiali della marina mercantile. Detti corsi di abilitazione e sessioni di esami saranno regolati dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Il Ministero prestabilirà annualmente il numero degli ufficiali di complemento da ammettersi dalla marina mercantile, nonchè il numero dei militari del corpo R. equipaggi che dovranno frequentare il corso di abilitazione prescritto dall'art. 7 della legge, in relazione alle esigenze dei quadri mobilitabili.

Art. 21.

Il programma dell'esperimento d'idoneità, stabilito dall'art. 8 della legge per gli ufficiali della marina mercantile i quali aspirano ad essere inscritti quali ufficiali di complemento nello stato maggiore generale, sarà, per tutti i gradi, quello stesso stabilito dall'allegato *A* annesso al presente regolamento.

La data delle sessioni d'esperimento sarà stabilita dal Ministero e comunicata agli interessati in tempo utile per mezzo dei comandi in capo dei dipartimenti marittimi e delle capitanerie di porto.

Le sessioni saranno tenute a Genova, a Venezia, a Napoli ed a Palermo. Sessioni straordinarie ed in altre epoche, ed a richiesta degli interessati, potranno essere tenute nelle sedi di dipartimento o di comando militare marittimo.

La Commissione d'esame sarà costituita da un capitano di vascello, presidente, e da due ufficiali superiori di vascello, membri.

Il presidente della Commissione d'esami rilascia agli esaminati un certificato comprovante il risultato della prova fatta e la puntazione ottenuta. In base a questa il Ministero provvede ad un'unica classificazione degli idonei nella quale, a parità di risultato della prova, sarà data la precedenza a coloro che hanno maggiore navigazione.

Qualora il numero dei riconosciuti idonei sia superiore a quello dei posti disponibili, sarà provveduto alla nomina seguendo l'ordine di classificazione.

Coloro i quali, risultati idonei, non hanno potuto esser nominati per mancanza di posti disponibili acquistano per un anno il diritto di precedenza alla nomina nelle ammissioni che entro tale periodo venissero indette.

Art. 22.

L'esercizio professionale richiesto dall'art. 8 della legge per gli ingegneri navali e pei medici civili che aspirano ad esser nominati ufficiali di complemento nella riserva navale, dovrà essere stato compiuto di preferenza:

a) per gli ingegneri navali nei cantieri navali ed altri stabilimenti industriali navali, o che hanno affinità con la produzione navale;

b) pei medici civili negli ospedali e specialmente nei reparti di chirurgia.

Art. 23.

I sottufficiali della R. marina che abbiano lasciato il servizio attivo, trovandosi nelle condizioni prescritte dagli articoli 7 ed 8 della legge, potranno essere iscritti nella riserva navale e nominati ufficiali di complemento della riserva stessa quando dimostrino di possedere:

1° la necessaria attitudine fisica;

2° la sufficiente capacità tecnica, ove aspirino ad esser nominati guardiamarina nel corpo dello stato maggiore generale.

L'attitudine fisica sarà constatata con una visita medica, secondo il disposto dell'art. 19.

La capacità tecnica sarà accertata mediante un esperimento di idoneità sul programma stabilito nell'allegato *B* del presente regolamento.

Art. 24.

Un corso speciale della durata complessiva di 6 mesi è stabilito per abilitare i militari del corpo R. equipaggi i quali, a norma dell'art. 7 della legge sulla riserva navale, possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della riserva navale (stato maggiore) all'atto del loro congedamento. Esso si svolgerà presso una sede di comando di difesa marittima, e sarà diretto da uno dei tenenti di vascello addetti al comando stesso.

Vi possono essere ammessi i militari del corpo R. equipaggi aventi il grado di marinaro o sotto capo di tutte le categorie, i quali abbiano conseguito uno dei seguenti certificati di studio:

1° licenza d'Istituto tecnico;
2° licenza d'Istituto nautico;
3° licenza liceale.

Il programma del corso d'istruzione e dell'esame finale è quello stabilito dall'allegato *B* annesso al presente regolamento.

Quando il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, sono preferiti coloro che hanno riportato in servizio migliori note caratteristiche, e coloro che hanno conseguito i titoli sopra indicati con migliore puntazione.

I candidati alla fine del corso sono sottoposti ad un esame in base al quale verrà stabilita la loro idoneità e la loro classificazione.

La Commissione esaminatrice, composta di un capitano di vascello presidente, di un ufficiale superiore dello stato maggiore e del tenente di vascello direttore del corso di abilitazione, rilascerà un certificato comprovante il risultato dell'esame e l'ordine di classificazione.

Il decreto di nomina a guardiamarina nello stato maggiore generale degli ufficiali di complemento nella riserva navale sarà rilasciato, nel numero prestabilito dal Ministero, ed all'atto dell'avviamento in congedo illimitato, a coloro che avranno riportato la migliore puntazione nell'esame del quale è cenno nei precedenti capoversi.

Art. 25.

Agli esami finali del corso, stabiliti dall'articolo precedente, saranno ammessi i sottufficiali per l'esperimento di idoneità di cui al paragrafo 2° dell'art. 23 e saranno per essi seguite le stesse norme.

Art. 26.

I gradi da conferirsi al personale di cui è oggetto l'art. 13 della legge sono fissati dall'allegato *C* al presente regolamento.

Art. 27.

Gli ufficiali del R. esercito che fossero ascritti alla leva di mare non possono essere nominati ufficiali della riserva navale senza prima aver rassegnato le dimissioni dal grado che hanno nell'esercito.

Art. 28.

In conformità dell'art. 5 della legge sulla riserva navale il ministro della marina, su conforme parere del Comitato degli ammiragli, propone a S. M. il Re il conferimento del titolo di consulente superiore navale di 1ª o di 2ª classe a quelle notabilità nazionali che con l'esercizio e la coltura di studi connessi con la tecnica navale hanno acquistato speciali benemerenze.

Tale titolo è onorario, non conferisce obbligo alcuno di servizio e di funzioni militari, nè dà diritto di vestire la divisa o ad onori militari, e concede alle persone cui è conferito l'assimilazione rispettivamente al rango di contrammiraglio o di capitano di vascello.

CAPITOLO III.

Avanzamento

Art. 29.

L'ufficiale che provenga dal servizio attivo è inscritto nella riserva navale col grado che egli rivestiva quando ha lasciato il servizio attivo e con l'anzianità stabilita dall'art. 4.

L'avanzamento ha luogo esclusivamente secondo l'anzianità stabilita nel ruolo rispettivo.

Art. 30.

Nessun ufficiale della riserva navale può conseguire avanzamento se non soddisfa alle condizioni di idoneità stabilite dalla legge e dal presente regolamento, e se non vengano promossi al grado superiore gli ufficiali di pari grado e corpo della stessa anzianità nei quadri attivi. Fanno eccezione gli ufficiali di complemento, i quali avanzano secondo quanto è prescritto dal comma 3° dell'art. 16 della legge sulla riserva navale.

Compete al Consiglio superiore di marina la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali della riserva navale.

Art. 31.

È definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale della riserva navale che per due volte non sia stato iscritto nel quadro di avanzamento, sia perchè giudicato non idoneo, sia per rinunzia volontaria.

Art. 32.

L'idoneità all'avanzamento degli ufficiali della riserva navale è determinata dal complesso delle qualità sia fisiche che tecniche volute per l'avanzamento degli ufficiali in servizio attivo, limitatamente però alla misura necessaria per disimpegnare le particolari attribuzioni che possono esser loro affidate nel grado al quale dovrebbero esser promossi. Per gli ufficiali di complemento della riserva navale è inoltre condizione necessaria all'avanzamento l'aver disimpegnato almeno 4 mesi di servizio attivo nel grado attuale, sia per esercitazioni che per istruzioni, mobilitazione parziale o generale, ecc.

Art. 33.

Le qualità sopra menzionate devono risultare dalle informazioni periodiche di cui all'art. 71 e trovare conferma soprattutto nelle note caratteristiche riportate durante il tempo passato in servizio attivo in occasione di eventuali richiami o periodi di servizio volontario prestato.

Art. 34.

I comandi in capo di dipartimento compilano, quando ne siano richiesti dal Ministero, proposte di avanzamento per gli ufficiali della riserva navale ascritti al loro dipartimento.

In dette proposte, che saranno compilate separatamente per gli ufficiali di complemento, non saranno contemplati gli ufficiali esclusi dall'avanzamento per le ragioni accennate all'art. 31.

Il Ministero determina e fa conoscere entro quali limiti di anzianità rispettivamente, tanto per gli ufficiali di complemento che per gli altri ufficiali della riserva navale, per ciascun corpo e grado, devono essere compilate le proposte.

Art. 35.

Le proposte di avanzamento sono deferite all'esame del Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento unica per gli ufficiali della riserva navale di tutti i gradi e corpi.

Il Consiglio prende in esame per ciascun ufficiale:

a) le carte personali;

b) le informazioni date dal comando del dipartimento cui l'ufficiale è assegnato;

c) le notizie che, per conoscenza personale, o per informazioni chieste alle competenti autorità, od in altro modo qualsiasi si possono avere sulla condotta o sulle condizioni fisiche dell'ufficiale;

d) i rapporti delle autorità alla dipendenza delle quali l'ufficiale ha prestato servizio attivo dopo la sua iscrizione nella riserva navale.

In base a tale esame il Consiglio superiore di marina si pronuncia sulla idoneità all'avanzamento di ogni singolo candidato compreso nelle proposte di avanzamento, quindi con norme analoghe a quelle indicate per gli ufficiali in servizio attivo, compila i quadri di avanzamento per categoria, per corpi e per gradi degli ufficiali della riserva navale e, distintamente, per gli ufficiali di complemento.

Art. 36.

Durante lo stato di guerra sono osservate per gli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio attivo le disposizioni della legge di avanzamento e del regolamento per l'applicazione della legge stessa, in vigore per gli ufficiali del servizio attivo, relativamente al tempo di guerra.

CAPITOLO IV.

Assegni - Indennità

—

Art. 37.

Agli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio attivo, sia per istruzione e per esercitazioni che per mobilitazione, spettano tutti gli assegni e le indennità degli ufficiali in servizio attivo di pari grado dello stesso corpo, a datare dal giorno in cui partono dal luogo di residenza abituale, fino a quello in cui vi ritornano per cessazione del temporaneo richiamo.

Agli ufficiali provvisti di pensione vitalizia saranno sospesi per il periodo anzidetto gli assegni loro spettanti per tale posizione.

Art. 38.

Agli ufficiali della riserva navale e militari del corpo Reale equipaggi imbarcati sulle navi reclutate in tempo di guerra ed arruolati in forza dell'art. 13 della legge sulla riserva navale è assegnato lo stipendio che risulti maggiore, fra quello che percepivano dalle Società da cui erano assoldati e quello del grado militare di cui vengono ad essere rivestiti.

Art. 39.

Gli ufficiali della riserva navale i quali frequentano corsi d'istruzione stabiliti dal Ministero della marina, sono considerati come richiamati in servizio attivo per la durata dei corsi stessi, dal giorno della partenza a quello del ritorno alla loro residenza abituale.

Art. 40.

Gli ufficiali della riserva navale ascritti ai quadri mobilitabili (ad eccezione degli ufficiali in posizione di congedo provvisorio o di servizio ausiliario), che siano richiamati in servizio attivo in tempo di pace per istruzioni ed esercitazioni, ricevono un soprassoldo giornaliero di lire cinque se ufficiali superiori, di lire quattro se ufficiali aventi il grado di tenente di vascello o corrispondente, e di lire tre se ufficiali subalterni. Il soprassoldo anzidetto è cumulabile con tutte le altre indennità ed assegni ai quali detti ufficiali possano aver diritto, a norma dell'art. 19 della legge sulla riserva navale. Tale soprassoldo non spetta agli ufficiali della riserva navale i quali, giusta l'art. 18 della legge sulla riserva navale, prestano volontariamente un periodo di servizio attivo.

Art. 41.

Agli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio si applicano le disposizioni pei trasporti sulle ferrovie degli ufficiali in congedo, stabilite nel regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno. I documenti necessari saranno richiesti all'autorità militare della R. marina o del R. esercito più prossima alla residenza dell'ufficiale, sulla presentazione del libretto di riconoscimento e dell'ordine di servizio, il quale determina la dislocazione dell'ufficiale.

CAPITOLO V.

Divisa

—

Art. 42.

La divisa degli ufficiali della riserva navale è la stessa di quella degli ufficiali di egual grado dei vari corpi in servizio attivo.

I predetti ufficiali debbono portare le stellette durante il tempo per il quale prestano servizio perchè richiamati con decreto Reale o Ministeriale, ed anche quando indossano la divisa in seguito ad ordine, invito od autorizzazione dell'autorità superiore, di intervenire ad istruzioni o funzioni militari, sebbene non richiamati in servizio nei modi sopraindicati.

Gli ufficiali in parola debbono deporre le stellette non appena cessano di trovarsi nelle posizioni indicate al precedente capoverso; ed allora essi, vestendo la divisa, debbono sostituirvi gli appositi bottoncini di prescrizione per gli ufficiali in congedo.

Art. 43.

Le stellette sono identiche a quelle degli ufficiali in servizio attivo. I bottoni sono di metallo dorato con la cifra Reale in argento.

Art. 44.

Gli ufficiali della riserva navale aiutanti di campo od ufficiali di ordinanza onorari di S. M. il Re o dei RR. Principi, portano, in luogo dei bottoni con la semplice cifra, quelli con la cifra Reale o Principesca sormontata dalla corrispondente corona. La corona e le cifre Reali sono di metallo dorato.

Nei casi contemplati dall'articolo 42 portano le stellette prescritte per gli aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza onorari in servizio attivo. In ogni caso però le stellette o le cifre, se portate isolatamente, sono sovrapposte al disco di velluto turchino, prescritto per tutti gli ufficiali della riserva navale.

Gli ufficiali della riserva navale aiutanti di campo od ufficiali di ordinanza onorari non fanno uso del pennacchietto riservato agli ufficiali in attività di servizio.

Art. 45.

Le divise obbligatorie per gli ufficiali della riserva navale sono:

a) la divisa ordinaria;

b) la piccola divisa.

Entrambe sono completate del cinturino, della sciabola con dragona, della sciarpa e del berretto.

Le rimanenti divise prescritte per gli ufficiali in servizio attivo sono facoltative per quelli della riserva navale.

Art. 46.

In ordine alle disposizioni del precedente articolo, gli ufficiali della riserva navale avranno facoltà di indossare la divisa ordinaria con sciabola nelle occasioni nelle quali per gli ufficiali del servizio attivo siano prescritte la divisa di gala, la gran divisa e la divisa mista.

Art. 47.

Gli ufficiali della riserva navale non possono indossare l'uniforme che in luoghi ed in occasioni in cui il rispetto dovuto ad essa non abbia a restarne menomato. Non possono neppure vestirla nell'esercizio della loro arte o della loro professione, qualunque sia.

È vietato all'estero l'uso dell'uniforme, salvo il caso di presentazione o di inviti ufficiali, ai quali, secondo le costumanze del luogo, sogliasi intervenire in divisa.

Art. 48.

L'indennità per fornimento di primo corredo, prescritta dal-

l'art. 20 della legge sulla riserva navale, è pagata all'ufficiale di complemento all'atto del primo richiamo in servizio attivo.

L'ufficiale dovrà richiederla con apposita domanda.

Art. 49.

Entro il mese di ottobre di ogni anno i comandi in capo di dipartimento inviteranno tutti gli ufficiali della riserva navale dipendenti a dichiarare per iscritto se trovansi provveduti di tutti gli effetti componenti le divisioni obbligatorie per essi, con i distintivi del grado di cui sono rivestiti e del corpo al quale appartengono.

Art. 50.

Gli ufficiali i quali non si saranno provveduti, in seguito ad invito del Ministero, degli oggetti di divisa che fossero risultati a loro mancanti saranno considerati come dimissionari.

CAPITOLO VI.

Quadri mobilitabili

Art. 51.

La forza numerica dei quadri mobilitabili è stabilita dal Ministero, in relazione alle esigenze dei servizi di guerra: essa comprende il numero di posti assegnati in guerra agli ufficiali della riserva navale ripartiti per corpi e gradi, in relazione al modo di reclutamento. Tale numero potrà essere aumentato del 15 0/0 per ciascun grado e corpo.

Compete al Consiglio superiore di marina di provvedere all'assegnazione nominativa degli ufficiali della riserva navale ai quadri mobilitabili, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti esposti in appresso, ed attenendosi alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Tale assegnazione avrà luogo ogni anno nel mese di dicembre.

Compete all'ufficio del capo di stato maggiore l'assegnazione individuale degli ufficiali della riserva navale, così ascritti ai quadri mobilitabili, alle singole destinazioni personali, in ordine alla necessità del servizio di mobilitazione.

Art. 52.

Gli ufficiali di complemento della riserva navale fanno parte tutti e di pieno diritto, fin dall'atto della loro nomina, dei quadri mobilitabili.

Possono poi essere assegnati, d'ufficio, ai quadri mobilitabili, quando non siano nelle condizioni di età previste dall'art. 15 della legge e, dal Consiglio superiore di marina, venga riconosciuta la loro capacità al disimpegno dei vari servizi, gli ufficiali della riserva navale nell'ordine seguente:

1° gli ufficiali in congedo provvisorio in attesa del collocamento in posizione ausiliaria;

2° gli ufficiali provenienti dal servizio attivo cui incombe ancora l'obbligo personale del servizio militare;

3° gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario;

4° gli ufficiali della riserva navale provenienti dal servizio attivo, i quali non abbiano alcun obbligo personale di servizio militare, quando però ne facciano apposita domanda al Ministero della marina (Direzione generale del personale e del servizio militare).

Art. 53.

Il Consiglio superiore di marina designerà di preferenza per appartenere ai quadri mobilitabili, gli ufficiali della riserva navale i quali posseggano le seguenti condizioni:

1° dimostrino di possedere, in grado sufficiente, le cognizioni necessarie tecniche e militari;

2° non abbiano lasciato il servizio attivo da più di 5 anni;

3° godano della pienezza delle loro qualità fisiche, nella misura da assicurare un efficace servizio in tempo di guerra nell'incarico loro assegnato;

4° abbiano compiuto, ogni cinque anni, almeno due mesi di servizio attivo.

Il Consiglio superiore di marina, sulla scorta degli speciali rapporti ed informazioni di cui agli articoli 63 e 71, accerterà inoltre in occasione dell'annuale assegnazione degli ufficiali della riserva navale ai quadri mobilitabili il possesso di questi requisiti.

Art. 54.

Non possono essere ascritti ai quadri mobilitabili quegli ufficiali della riserva navale i quali occupino impieghi che diano loro il diritto alla dispensa dalla chiamata alle armi in ordine ai vigenti regolamenti; e ne vengono tolti, per esser trasferiti nei quadri onorari, quegli ufficiali della riserva navale che a tali impieghi siano stati assunti dopo la loro iscrizione nei quadri mobilitabili.

Art. 55.

Gli ufficiali di complemento che per un periodo consecutivo di cinque anni non continuo almeno due mesi di servizio attivo, sia per aver seguito corsi d'istruzioni che per esercitazioni, manovre, ecc., cessano di far parte del relativo ruolo organico, e sono trasferiti d'autorità nei quadri onorari della riserva navale.

Art. 56.

L'ufficiale di complemento il quale venga trasferito nei quadri onorari cessa di far parte del ruolo organico speciale, restando inscritto col suo grado e con l'anzianità del suo decreto di promozione o di nomina (se guardiamarina o di grado corrispondente), nel ruolo generale degli ufficiali della riserva navale.

CAPITOLO VII.

Richiami in servizio per istruzioni ed esercitazioni

Art. 57.

Il corso d'istruzione per gli ufficiali di complemento, di cui all'articolo 18 della legge, è inteso a far conoscere ai detti ufficiali le condizioni del momento della marina militare, sotto i suoi vari aspetti, e porli in condizioni di coprire utilmente il grado di cui sono rivestiti, negli impieghi che verranno loro assegnati.

Questo corso potrà esser fatto annualmente, in epoche e luogo da stabilirsi dal Ministero della marina, e dovrà essere preannunziato a mezzo dei comandi in capo di dipartimento, in guisa che gli ufficiali che desiderano prendervi parte possano provvedere in tempo ai loro interessi privati.

Un ufficiale superiore del servizio attivo sarà destinato a svolgere il corso d'istruzione in parola.

Art. 58.

L'ufficiale della riserva navale ascritto ai quadri mobilitabili, chiamato in servizio sia in tempo di guerra che in tempo di pace, deve trovarsi al suo posto entro il limite di tempo indicato nella partecipazione ufficiale che riceve dalla autorità da cui dipende.

Art. 59.

L'ufficiale della riserva navale ascritto ai quadri mobilitabili, che in tempo di pace, chiamato a prestar servizio attivo, non potesse presentarsi nel tempo stabilito per ragioni di malattia o per gravissimi motivi privati dovrà avvisarne l'autorità da cui dipende, rimettendo ad essa i documenti comprovanti le cause suddette.

Il Ministero, sull'esame di detti documenti, provvederà, se del caso, per la sua temporanea esenzione dal servizio attivo.

Art. 60.

L'ufficiale della riserva navale ascritto ai quadri mobilitabili, che in tempo di pace, senza giustificati motivi, non obbedisce alla chiamata in servizio effettivo per istruzione, sarà sottoposto a Consiglio di disciplina per grave mancanza contro la disciplina.

Art. 61.

Gli ufficiali ascritti ai quadri mobilitabili, i quali prestino un periodo di servizio volontario, giusta la facoltà assegnata dalla legge sulla riserva navale, saranno in massima destinati a servizi della stessa natura di quelli a loro assegnati in caso di mobilitazione. È fatta eccezione per gli ufficiali destinati sul naviglio ausiliario, i quali saranno in massima imbarcati su navi armate od in riserva.

Art. 62.

In occasione di manovre o di grandi esercitazioni potranno essere richiamati in servizio ufficiali della riserva navale ascritti ai quadri mobilitabili, a scopo d'istruzione. Sarà seguìto all'uopo un turno di imbarco, regolato in modo che, salvo gravi motivi di salute o di interessi personali, ogni ufficiale ascritto ai quadri mobilitabili possa compiere un periodo di istruzione di almeno due mesi di servizio attivo ogni cinque anni, compreso però in tale periodo il servizio volontario prestato in relazione al secondo capoverso dell'art. 18 della legge sulla riserva navale.

Art. 63.

Al termine di ogni periodo d'istruzione o di esercitazione pel quale l'ufficiale della riserva navale sia stato richiamato in servizio attivo, l'autorità che ha avuto alla sua dipendenza l'ufficiale dovrà rimettere al Ministero, per via gerarchica, un rapporto sulla idoneità fisica e sulla capacità tecnica dell'ufficiale.

CAPITOLO VIII.

Mobilitazione

—

Art. 64.

Gli ufficiali dello stato maggiore generale, in ordine al loro modo di reclutamento ed in riguardo alla loro iscrizione nei quadri mobilitabili, sono in massima così destinati:

1° quelli provenienti dal servizio attivo:

a) a completare negli incarichi di indole tecnica a terra, i quadri degli ufficiali del servizio attivo;

b) a completare alle difese locali marittime e sul naviglio sussidiario il numero degli ufficiali del servizio attivo, quando questo risulti insufficiente;

c) a coprire gli incarichi di comandante di unità del naviglio ausiliario, di reparti di truppe e di presidio;

2° gli ufficiali di complemento provenienti dai militari del corpo R. equipaggi:

a) a formare i quadri dei battaglioni di presidio delle piazze forti marittime;

b) eventualmente agli altri servizi delle piazze forti marittime;

c) se appartenevano alle categorie timonieri e semaforisti, agli incarichi del servizio semaforico;

3° gli ufficiali di complemento provenienti dalla marina mercantile:

a) a formare gli stati maggiori delle navi mercantili requisite ed adibite ai servizi ausiliari della flotta;

b) eventualmente a completare gli stati maggiori delle navi sussidiarie della flotta;

c) ai servizi logistici delle piazze forti marittime e basi di rifornimento.

Art. 65.

È in facoltà del Ministero di impiegare altrimenti gli ufficiali della riserva navale allorchè lo esigano le condizioni del servizio durante lo stato di guerra. Saranno tuttavia osservate, in tal caso, oltre le riserve stabilite dalle leggi vigenti, le altre seguenti:

1° gli ufficiali di complemento della riserva navale provenienti dagli ufficiali della marina mercantile non potranno essere destinati a comandare riparti di truppa a terra;

2° gli ufficiali di complemento provenienti dai militari del corpo R. equipaggi, ad eccezione di quelli provenienti dai sottufficiali timonieri e nocchieri, non potranno mai esser destinati a bordo delle navi da guerra o del naviglio ausiliario.

Art. 66.

Gli ufficiali dei quadri mobilitabili, appartenenti agli altri corpi, saranno in massima destinati a completare a terra i quadri degli ufficiali del servizio attivo dello stesso corpo.

È fatta eccezione per gli ufficiali di complemento del corpo del genio navale (macchinisti) e per gli ufficiali del corpo sanitario, i quali potranno essere destinati sulle navi mercantili del naviglio ausiliario e sulle unità del naviglio sussidiario.

Art. 67.

Le destinazioni di mobilitazione degli ufficiali della riserva navale ascritti ai quadri mobilitabili sono loro comunicate fin dal tempo di pace. L'ordine di raggiungere la destinazione di mobilitazione è partecipata telegraficamente agli ufficiali dai comandanti dei dipartimenti marittimi o dai capi di corpo rispettivi. Gli ufficiali debbono raggiungere la loro destinazione direttamente ed in un termine massimo di quattro giorni. È fatta eccezione per gli ufficiali destinati al servizio semaforico, i quali debbono raggiungere la destinazione nelle 24 ore dal ricevimento dell'ordine, e per gli ufficiali i quali siano imbarcati su piroscafi in navigazione, pei quali il periodo di quattro giorni decorre dal loro arrivo in un porto dello Stato.

Gli ufficiali appartenenti ai quadri mobilitabili, qualora, pur non avendo ricevuto l'ordine di mobilitazione, vengano a conoscenza che esso sia stato emanato, debbono immediatamente raggiungere la loro destinazione.

Art. 68.

All'atto della mobilitazione, gli ufficiali della riserva navale ascritti ai quadri mobilitabili sono tutti richiamati in servizio attivo.

Coloro che, pur essendo ascritti ai quadri mobilitabili, non abbiano una speciale destinazione di mobilitazione, dovranno presentarsi ai comandi dei dipartimenti da cui dipendono e restarvi in attesa di destinazione.

I rimanenti ufficiali della riserva navale, non ascritti ai quadri mobilitabili, dovranno, giusta l'art. 12 della legge sulla riserva navale, tenersi pronti a prendere servizio.

Art. 69.

L'ufficiale della riserva navale appartenente ai quadri mobilitabili, il quale in tempo di pace ritiene, per ragione di salute, di essere impedito per un periodo di tempo superiore ad un mese di assumere immediatamente servizio attivo in caso di richiamo per mobilitazione, deve darne partecipazione al comando del dipartimento dal quale dipende. Questa autorità ne fa constatare le condizioni, delegando a tale uopo un ufficiale medico, e ne riferisce quindi al Ministero, indicando per quanto tempo l'ufficiale non sarà in grado di rispondere alla chiamata.

Qualora le condizioni di salute dell'ufficiale siano tali da renderlo definitivamente inabile a riprendere servizio, il Ministero provvederà pel suo trasferimento nei quadri onorari.

Art. 70.

Gli ufficiali della riserva navale comunicheranno al comando in capo del dipartimento dal quale dipendono tutte le variazioni del loro stato e la loro assunzione o cessazione da impieghi dello Stato o da impieghi i quali diano loro la facoltà di chiedere la dispensa dalle chiamate giusta le norme vigenti.

Inoltre gli ufficiali della riserva navale ascritti ai quadri mobilitabili hanno l'obbligo di comunicare ai comandi in capo di dipartimento, dai quali dipendono, tutte le indicazioni necessarie perchè possano essere in ogni momento reperibili.

CAPITOLO IX.

Disposizioni finali

Art. 71.

I comandi di dipartimento comunicheranno, per la parte che loro compete, al Ministero, al 1° novembre di ogni anno, un elenco di informazioni degli ufficiali della riserva navale, assunte per mezzo delle autorità militari e politiche.

Tali informazioni riguarderanno tutto ciò che ha tratto alla vigilanza dei comandi suddetti sugli ufficiali della riserva navale, giusta l'art. 2 del presente regolamento.

Art. 72.

Presso il Ministero della marina (Direzione generale del personale e del servizio militare) saranno tenuti i seguenti documenti:

I. Ruolo generale matricolare degli ufficiali della riserva navale, ripartiti per corpo, gradi, specialità e provenienza;

II. Ruolo degli ufficiali di complemento;

III. Ruolo degli ufficiali della riserva navale ascritti ai quadri mobilitabili;

IV. Ruolo degli ufficiali della riserva navale non disponibili per essere ascritti ai quadri mobilitabili nel quale sono compresi:

a) gli ufficiali i quali occupano uno dei posti che, giusta le vigenti istruzioni per la dispensa dalle chiamate alle armi, danno diritto alla esenzione dalle chiamate in caso di mobilitazione;

b) gli ufficiali che per altre ragioni non possono essere ascritti ai quadri mobilitabili.

Sarà tenuto inoltre per ogni ufficiale della riserva navale un « Quaderno matricolare personale » nel quale saranno indicate:

a) la provenienza dell'ufficiale, nomina, promozioni, interruzioni di servizio;

b) il servizio prestato nei quadri attivi, se da essi proviene, o i corsi seguiti per ottenere il grado, od infine i corsi d'istruzione frequentati;

c) i periodi di imbarco;

d) le chiamate per istruzione o per mobilitazione;

e) un estratto del rapporto di cui all'articolo 63, compilato dopo ciascun periodo d'istruzione;

f) le note d'informazioni inviate periodicamente dai comandi dei dipartimenti, giusta l'articolo 71;

g) lo stato sanitario (malattie, ferite, ecc.);

h) le punizioni ricevute o le ricompense accordate per azioni di merito compiute;

i) la sua anzianità rispetto agli ufficiali del servizio attivo in caso di richiamo.

Art. 73.

Presso il Ministero della marina (ufficio del capo di stato maggiore) sono tenuti i seguenti documenti:

I. Ruolo generale degli ufficiali della riserva navale, ascritti ai quadri mobilitabili ripartiti per corpo, gradi, specialità e provenienza, con l'indicazione della loro destinazione di guerra;

II. Elenco degli ufficiali ascritti ai quadri mobilitabili i quali non siano temporaneamente in grado di rispondere alle chiamate per motivi di salute, giusta l'articolo 69 del presente regolamento.

Roma, 30 dicembre 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
G. BETTÒLO.

Allegato **A**.

PROGRAMMA
della prova d'idoneità per i capitani marittimi mercantili

I. — *Cenni sull'ordinamento della R. marina.*

Gerarchia — Ministero — Dipartimenti e comandi militari marittimi — Arsenali — Comandi navali.

Reclutamento — Mobilitazione.

Cenno sommario sull'organizzazione del servizio a bordo delle navi da guerra — Regolamento di disciplina — Norme generali.

II. — *Notizie sulla composizione delle armate e sui vari tipi di navi da guerra.*

Nozioni sulle caratteristiche delle navi da guerra e dei loro mezzi di offesa e di difesa — Classificazione generale dei vari tipi di navi e nozioni sul loro impiego.

Marina nazionale — Cenno descrittivo dei vari tipi di navi della nostra marina.

Cenno descrittivo dei principali tipi di navi delle marine da guerra estere del Mediterraneo.

Naviglio ausiliario e suo impiego.

III. — *Nozioni elementari sulle armi e sui mezzi di difesa.*

Artiglierie navali — Cenno sulla rapidità di tiro e probabilità di colpire — Elementi difensivi della nave contro gli effetti del cannone.

Armi subacquee — Generalità sull'impiego dei siluri — Proiettori e loro impiego — Elementi difensivi della nave contro gli effetti delle armi subacquee — Difesa contro gli attacchi di torpediniere — Torpedini e controtorpedini — Sbarramenti.

IV. — *Nozioni elementari sulla guerra marittima.*

Cenni sul carattere generale delle azioni tattiche — Velocità e qualità evolutive.

Cenni sul carattere generale delle operazioni strategiche — Esplorazione — Ricerca.

Nozioni elementari di diritto internazionale marittimo nello stato di guerra.

Sistemi di segnali in uso presso la R. marina.

Brevi cenni di organica navale — Flotte e loro composizione — Trasporti militari — Modalità di esecuzione delle spedizioni oltremare.

V. — *Nozioni elementari sulla difesa delle coste.*

Cenni sulla difesa costiera in generale — Piazze forti marittime — Costituzione degli elementi della difesa costiera — Difesa fissa e difesa mobile.

Servizi di guerra nelle piazze forti marittime — Riconoscimento.

Allegato **B**.

Corso di abilitazione per i militari del corpo R. equipaggi per la nomina ad ufficiali della riserva navale

Programma degli studi e programma dell'esame d'idoneità

Organica e logistica militare.

Principali nozioni delle leggi sul reclutamento militare marittimo e terrestre.

Esercito. — Armi — Formazione delle grandi unità — Divisione dei territori — Ordinamenti militari — Mobilitazione — Costituzione dei reparti dell'esercito permanente e della milizia — Difesa territoriale — Fortezze.

Marina. — Flotte — Costituzione organica delle flotte — Navi — Tipi di navi — Siluranti delle difese marittime e della difesa costiera — Mobilitazione marittima — Sistemi di segnalazione — Brevi cenni di logistica, con speciale riferimento ai servizi delle difese marittime costiere.

Materiale e suo impiego — Difese costiere.

Cenni sulle artigliere navali e costiere in uso nella R. marina italiana.

Cenno sommario sui princípî d'impiego delle artigliere a bordo

— Siluri — Lanciasiluri — Torpedini — Controtorpedini — Proiettori — Loro impiego a bordo — Artiglieria da sbarco — Suo impiego — Fucile modello 1891 — Buffetterie — Tiro di fucile — Stima delle distanze.

Difese costiere.

Organizzazione dei servizi della difesa costiera nazionale — Cenni sull'artiglieria costiera — Batterie — Norme generali sul tiro delle batterie costiere — Misurazione delle distanze — Sbarramenti — Ostruzioni — Batteria lanciasiluri — Stazioni foto-elettriche — Difese mobili — Sottomarini e sommergibili — Cenni sulle azioni delle navi contro le coste — Offese che il nemico può tentare dal lato del mare — Blocco — Bombardamento — Attacco di siluranti — Modalità che più frequentemente si seguono per le operazioni anzidette.

Istruzioni tattiche.

Impiego delle artigliere da sbarco — Maneggio di un pezzo e di una batteria — Tiro — Stima delle distanze — Maneggio delle artigliere costiere di piccolo calibro — Servizi di fanteria — Maneggio di un plotone e di una compagnia — Tiro al bersaglio — Tiri di combattimento — Minatori — Zappatori — Operazioni delle varie specialità.

Istruzioni regolamentari — Operazioni di guerra.

Regolamento sul servizio militare a terra — Regolamento di servizio in guerra (R. esercito) edizione 1906, parte 1ª — Cenni di fortificazione campale e passeggiera — Cenni di topografia militare.

Regolamento.

Regolamento di disciplina — Doveri generali di ogni militare — Doveri propri dei superiori e degli inferiori — Subordinazione e posizioni gerarchiche — Saluto — Divise — Visite — Giuramento — Ricompense e punizioni — Tribunali militari — Consiglio di disciplina militare — Onori — Codice penale militare — Norme generali di amministrazione e contabilità in vigore nella R. marina per le truppe a terra.

Allegato C.

Gradi da conferirsi alle persone dell'equipaggio dei piroscafi di commercio requisiti per usi militari.

(Art. 13 della legge sulla riserva navale).

INCARICHI DI BORDO		Gradi militari corrispondenti
Capitano comandante	Se il piroscafo ha tonnellaggio superiore alle 5000 tonnellate di stazza lorda di registro	Capitano di corvetta.
Capitano comandante	Se inferiore . . .	Tenente di vascello (con la qualifica di primo tenente).
Primo ufficiale		Tenente di vascello.
Secondo o terzo ufficiale		Sottotenente di vascello.
Capo macchinista .	Se l'apparato motore ha forza superiore ai 6000 cavalli indicati .	Capitano macchinista.
Primo macchinista .	Se l'apparato motore ha forza superiore ai 6000 cavalli indicati .	Tenente macchinista.
Secondo macchinista	Se l'apparato motore ha forza superiore ai 6000 cavalli indicati .	Sottotenente macchinista
Capo macchinista .	Se ha forza da 3000 a 6000 cavalli indicati	Tenente macchinista.
Primo macchinista .	Se ha forza da 3000 a 6000 cavalli indicati	Sottotenente macchinista
Secondo macchinista.	Se ha forza da 3000 a 6000 cavalli indicati	Id.
Capo macchinista .	Se ha forza inferiore a 3000 cavalli indicati .	Sottotenente macchinista
Primo macchinista .	Se ha forza inferiore a 3000 cavalli indicati .	Primo macchinista (C. R. E.)
Secondo macchinista	Se ha forza inferiore a 3000 cavalli indicati .	Id.
Commissario		Tenente commissario.
Medico		Tenente medico.
Primo nostromo		Nocchiere di 2ª classe.
Secondo nostromo		Secondo nocchiere.
Primo cambusiere-maestro di casa . .		Secondo nocchiere.
Marinaro-capo stiva		Sotto nocchiere.
Marinaro-pennese — Primo dispensiere.		Marinaro scelto.
Mozzo — Giovinotto — Cameriere — Cuoco — Secondo dispensiere — Sguattero — Fornaio — Secondo cambusiere — Panettiere — Macellaio, ecc.		Marinari.
Incaricato della radiotelegrafia		Secondo capo torpediniere elettricista.
Elettricista		Sotto capo torpediniere elettricista.
Primo carpentiere		Maestro d'ascia di 2ª classe.
Secondo carpentiere		Secondo maestro d'ascia.
Terzo macchinista		Primo macchinista (C. R. E.).
Capo fuochista		Capo fuochista di 2ª classe.
Operaio di qualunque categoria		Sotto capo fuochista A.
Ingrassatore		Fuochista scelto A.
Fuochista		Fuochista scelto.
Carbonaio		Fuochista.
Infermiere		Infermiere scelto.

Il numero **171** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 25 luglio 1909, n. 574, con la quale il Governo fu autorizzato a dare esecuzione, con decreti Reali da convertire in legge, a misure eccezionali in materia di tariffe doganali;

Vista l'altra legge del 30 dicembre 1909, n. 806, con la quale i termini fissati dalla legge precitata furono prorogati fino al 30 giugno 1910;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli degli affari esteri e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero 174 della tariffa generale dei dazi doganali è modificato come segue:

174. Sughero:

a) greggio . . . . per quintale L. 5

b) semplicemente tagliato in cubi o in pezzi prismatici predisposti per la fabbricazione dei turaccioli. id. » 30

I cubi o pezzi prismatici dei quali siano stati anche soltanto arrotondati gli spigoli si classificano come sughero lavorato;

c) lavorato . . . . . . id. » 40

d) mattoni fatti con residui di sughero . . . . id. » 5

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA — DI SAN — GIULIANO RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 172 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 19 giugno 1902, n. 187;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa tabella, firmata per ordine Nostro dal ministro, segretario di Stato per le finanze, recante modificazioni al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Voci e note da modificare.

VOCI E NOTE del repertorio	VOCI della tariffa	Categoria	Numero e lettera
Haschisch	Medicamenti composti non nominati	III	70
Magnesia calcinata o caustica:			
a) impura. *Come*	Carbonato di magnesio	III	37 *b*
Magnesite (carbonato di magnesio) (*V. Giobertite*)			
Occhielli per vestimenta. (*V. Lavori secondo il metallo del quale sono formati*) Quelli di rame o di ottone, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.			
Uncinelli per vestimenta. (*V. Lavori secondo la materia della quale sono formati*). Quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.			

Voci e note modificate.

VOCI E NOTE del repertorio	VOCI della tariffa	Categoria	Numero e lettera
Haschisch. *Come il sugo di tabacco.* Quello importato per uso medicinale è ammesso all'importazione col trattamento dei medicamenti composti non nominati sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal ministro delle finanze.		•	
Magnesia calcinata o caustica: a) impura:			
— per uso metallurgico, di colore grigio-bruno e contenente non meno di 5 per cento di ossido ferrico . . . . Il ministro delle finanze ha facoltà di disporre che la destinazione per uso metallurgico sia accertata dalla dogana nei modi da stabilirsi dallo stesso ministro.	Pietre, terre, ecc., gessi, calce, ecc.	XIII	261 *a*
— altra. *Come*	Carbonato di magnesio	III	37 *b*

VOCI E NOTE del repertorio	VOCI della tariffa	Categoria	Numero e lettera
Magnesite (carbonato di magnesio):			
a) calcinata (V. *Magnesia calcinata o caustica impura*)			
b) naturale (V. *Giobertite*)			
Occhielli per vestimenta di metallo comune, ricoperti in tutto o in parte di celluloide o altra materia plastica	Mercerie fini	XVI	352 b
— altri (V. *Lavori, secondo il metallo del quale sono formati*).			
Quelli di rame o di ottone, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.			
Uncinelli per vestimenta di metallo comune ricoperti in tutto o in parte di celluloide o altra materia plastica	Mercerie fini	XVI	352 b
— altri (V. *Lavori secondo la materia della quale sono formati*).			
Quelli di rame, di ottone o di bronzo, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali.			

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ufficio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale, n. 4347.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Besozzi Enrico, a Milano, con attestato del 9 dicembre 1900, vol. 131, n. 43 del registro attestati e n. 56,792 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Congegno atto a produrre l'impronta delle indicazioni relative alla data e ad altri contrassegni, tanto sui biglietti a cartoncino d'ingresso in stazione che sui biglietti in genere d'uso ferroviario e d'uso vario, posti in distribuzione a mezzo di apparecchi automatici, fu trasferita agli eredi Besozzi Del Fanti Giulia, Besozzi Ines, Amelia, Enrichetta e Ugo fu Enrico salvo l'usufrutto di un sesto a favore della madre Simonini Carlotta ved. Besozzi, a Milano, in forza di successione legittima come risulta dall'atto di notorietà in data 8 maggio 1908 ricevuto dal pretore dell'8° mandamento di Milano avv. Cellina Federico e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 18 settembre 1909, ore 16.

Roma, 4 marzo 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4351.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Cantono Eugenio, a Roma, con attestato del 17 febbraio 1900, vol. 118, n. 58 del registro attestati e n. 53,551 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Nuovo tipo di avantreno motore », già trasferita alla Società romana per la costruzione ed esercizio di automobili ed affini, a Roma, e da questa retroceduta al predetto signor Cantono Eugenio, a Roma, come da pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale* del 16 luglio 1900, n. 164, e del 14 febbraio 1901, n. 38, fu trasferita per intero alla Società anonima ligure romana per la fabbricazione rotabili-avantreni-motori, a Genova, in forza di cessione totale, come risulta dall'atto costitutivo della Società cessionaria in data 8 e 26 febbraio 1906, ricevuto dal notaro dott. Gian Felice Bardellini, residente a Genova, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Genova il giorno 19 febbraio ed il 1° marzo 1906, al n. 4988 e 5229, vol. 319, atti pubblici e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 27 ottobre 1909, ore 17.15.

Roma, 4 marzo 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4352.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Cantono Eugenio, a Roma, con attestato del 23 dicembre 1902, vol. 162, n. 140 del registro attestati, e n. 65,429 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Nuovo complesso elettromeccanico per trazione », fu trasferita per intero alla Società anonima ligure romana per la fabbricazione rotabili-avantreni-motori, a Genova, in forza di cessione totale come risulta dall'atto costitutivo della Società cessionaria in data 8 e 26 febbraio 1906, ricevuto dal notaro dott. Gian Felice Bardellini, residente a Genova, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Genova il giorno 19 febbraio e 1° marzo 1906 al n. 4988 e 5229, vol. 319, atti pubblici, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 27 ottobre 1909, ore 17.15.

Roma, 4 marzo 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 7 aprile 1910:

Satta dott. Tommaso, segretario di 2ª classe nel Ministero della pubblica istruzione, è, in seguito a sua domanda, richiamato in servizio dall'aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° aprile 1910.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 24 febbraio 1910:

Loffredo Domenico, aiuto di agenzia, è stato confermato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° febbraio 1910 e per la durata di mesi sei.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 18 aprile 1910, in Rovereto, provincia di Ferrara, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, il 18 aprile 1910.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE al 31 marzo 1910

amministrati dalla Direzione Generale del Debito

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico		
	Gran Libro.		
1	Consolidato 3.75 - 3.50 per % netto	(*) —	303,748,481 71
2	Consolidato 3 per %	(*) —	4,803,178 97
3	Consolidato 3.50 per % netto	(*) —	32,995,227 59
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	—	32,480,363 64
			374,027,751 91
	RENDITE DA TRASCRIVERE NEL GRAN LIBRO.		
5	Al Consolidato 3.75 - 3.50 per % netto - Legge 29 giugno 1871, n. 339 (Antichi debiti 5 %)	—	57,063 74
	RENDITA IN NOME DELLA SANTA SEDE.		
6	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214	—	3,225,000 —
	DEBITI PERPETUI.		
7	Debito 3 ottobre 1825 — 3 % (Modena) *(incluso separatamente nel Gran Libro)*	—	13,963 37
8	Assegni diversi modenesi — 3 %	—	1,420 83
9	Debito perpetuo 5 per % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,167 78
10	Debito perpetuo 5 per % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,080,873 33
11	Rendita 3 per % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,223 13
12	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,245 66
			2,770,894 10
	DEBITI REDIMIBILI.		
	Debiti redimibili inclusi separatamente nel Gran Libro.		
13	*Toscana* 5 per % - 10 febbraio 1861 (Ferrovia maremmana)	(*) 1959	2,006,775 —
14	*Roma* 5 » % - 11 aprile 1866 (Blount)	(*) 1940	1,531,150 —
15	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico - Emissione 1870. 1ª categoria	indeterminata	1,425,730 —
	2ª categoria	1911	643,935 —
16	5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Novara	1917	80,592 —
17	5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo 1ª emissione	1916	66,240 —
18	3 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo 2ª emissione	1948	177,705 —
19	3 » % - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	(*) 1961	3,361,935 —
20	Obbligazioni 3.50 0[0 netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 (Categorie)	(*) 1960	5,250,000 —
			14,544,062 —
	Debiti redimibili non inclusi nel Gran Libro *(Contabilità diverse).*		
21	Obbligazioni 3 per % della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	213,720 —
22	Id. 6 » % dei Canali Cavour	(*) 1915 (**)	1,123,350 —
23	Id. 5 » % della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,127,625 —
24	Id. 5 » % per la 2ª serie dei lavori del Tevere (emissione 1883)	1934	161,000 —
25	Id. 5 » % » 2ª serie id. (» 1884)	1936	164,775 —
26	Id. 5 » % » 2ª serie id. (» 1885)	1936	164,775 —
	Da riportarsi		2,955,245 —

(3° trimestre dell'esercizio 1909-910) dei Debiti Pubblici dello Stato

Pubblico e dalla Direzione Generale del Tesoro.

al 30 giugno 1909	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1909 al 31 marzo 1910				Consistenza dei debiti al 31 marzo 1910		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
8,099,959,512 27	(1) 787 09	(1) 20,989 06	(2) 3,232 50	(2) 86,200 —	303,746,036 30	8,099,894,301 33	1
160,105,965 67	—	—	—	—	4,803,178 97	160,105,965 67	2
942,720,788 29	(3) 6,774 —	(3) 193,542 85	(4) 161 —	(4) 4,600 —	33,001,840 59	942,909,731 14	3
721,796,969 78	(5) 3,865 62	(5) 85,902 66	(6) 8,709 44	(6) 193,543 11	32,476,019 82	721,689,329 33	4
9,924,583,236 01	11,426 71	300,434 57	12,102 94	284,343 11	(7) 374,027,075 68	9,924,599,327 47	
1,521,699 73	—	—	(8) 787 09	(8) 20,989 06	56,276 65	1,500,710 67	5
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —	6
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465.445 70	7
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93	8
19,743,355 60	—	—	—	—	987,167 78	19,743,355 60	9
21,617,466 60	—	—	—	—	1,080,873 33	21,617,466 60	10
3,140,771 —	—	—	—	—	94,223 13	3,140,771 —	11
19,774,855 34	—	—	—	—	593,245 66	19,774,855 34	12
64,789,255 17	—	—	—	—	2,770,894 10	64,789,255 17	
40,135,500 —	—	—	(9) 9,175 —	(9) 183,500 —	1,907,600 —	39,952,000 —	13
30,623,000 —	—	—	(9) 13,300 —	(9) 266,000 —	1,517,850 —	30,357,000 —	14
28,514,600 —	—	—	—	—	1,425,730 —	28,514,600 —	15
12,878,700 —	—	—	(9) 218,795 —	(9) 4,375,900 —	425,140 —	8,502,800 —	
1,611,840 —	—	—	(9) 7,344 —	(9) 146,880 —	73,248 —	1,464,960 —	16
1,324,800 —	—	—	(9) 3,720 —	(9) 74,400 —	62,520 —	1,250.400 —	17
5,923,500 —	—	—	(9) 1,185 —	(9) 39,500 —	176,520 —	5,884,000 —	18
112,064,500 —	—	—	(9) 22,485 —	(9) 749,500 —	3,339,450 —	111,315,000 —	19
150,000,000 —	—	—	—	—	5,250,000 —	150,000,000 —	20
383,076,440 —	—	—	276,004 —	5,835,680 —	14,268,058 —	377,240,760 —	
7,124,000 —	—	—	(9) 1,425 —	(9) 47,500 —	212,295 —	7,076,500 —	21
18,722,500 —	—	—	(9) 133,320 —	(9) 2,222,000 —	990,030 —	16,500,500 —	22
22,552,500 —	—	—	(9) 2,800 —	(9) 56,000 —	1,124,845 —	22,496,500 —	23
3,220,000 —	—	—	(9) 3,150 —	(9) 63,000 —	157,850 —	3,157,000 —	24
3,295,500 —	—	—	(9) 2,775 —	(9) 55,500 —	162,000 —	3,240,000 —	25
3,295,500 —	—	—	(9) 2,775 —	(9) 55,500 —	162,000 —	3,240,000 —	26
58,210,000 —	—	—	146,245 —	2,499,500 —	2,803,000 —	53,710,500 —	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	Riporto . . .	. . . .	2,955,245 —
27	Obbligazioni 5 per °/₀ per saldo 7ª quota della 3ª serie dei lavori del Tevere e per le quote a tutto l'esercizio 1894-95 della 4ª serie	1944	487,200 —
28	Id. 5 » °/₀ per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	222,100 —
29	Id. 5 » °/₀ pei lavori di risanamento della città di Napoli (3ª serie) . .	1958	360,000 —
30	Id. 5 » °/₀ » id. id. (4ª serie) . .	1958	371,150 —
31	Id. 5 » °/₀ » id. id. (7ª serie) . .	1958	325,050 —
32	Id. 5 » °/₀ » id. id. (8ª serie) . .	1958	453,850 —
	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane		
33	3 per °/₀ delle ferrovie livornesi (serie A)	1953 (**)	246,750 —
34	3 » °/₀ id. (serie B)	1953 (**)	84,225 —
35	3 » °/₀ id. (serie C)	(*) 1953 (**)	830,310 —
36	3 » °/₀ id. (serie D¹)	(*) 1953 (**)	1,186,155 —
37	3 » °/₀ id. (serie D²)	(*) 1953 (**)	1,541,985 —
38	3 » °/₀ della ferrovia Lucca-Pistoia (emissione 1856)	(*) 1954 (**)	142,480 80
39	3 » °/₀ id. (emissione 1858)	(*) 1954 (**)	69,514 20
40	3 » °/₀ id. (emissione 1860)	1954 (**)	164,858 40
41	5 » °/₀ della ferrovia centrale toscana (serie A)	(*) 1934 (**)	267,225 —
42	5 » °/₀ id. (serie B)	(*) 1934 (**)	785,625 —
43	5 » °/₀ della ferrovia Asciano-Grosseto (serie C)	(*) 1934 (**)	770,650 —
44	3 » °/₀ delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	769,245 —
	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato		
45	Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	19,250 —
46	Obbligazioni 3 °/₀ della ferrovia Cavallermaggiore-Alesssandria . .	(*) 1956 (**)	290,310 —
47	Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara . .	1961 (***)	—
48	Obbligazioni 5 °/₀ delle strade ferrate del Tirreno (serie A)	1944	1,566,750 —
49	Id. id. (serie B)	1944	1,620,950 —
50	Id. id. (serie C)	1944	2,097,800 —
51	Id. id. (serie D)	1944	2,383,900 —
52	Obbligazioni ferroviarie 3 per °/₀ — Rete Mediterranea (serie A)	(*) 1985 (**)	3,626,175 —
53	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	3,412,380 —
54	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	2,886,975 —
55	Id. id. id. id. (serie D)	(*) 1985 (**)	989,910 —
56	Id. id. id. id. (serie E)	(*) 1985 (**)	2,261,610 —
57	Obbligazioni ferroviarie 3 per °/₀ — Rete Adriatica (serie A)	(*) 1985 (**)	3,672,195 —
58	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	2,100,915 —
59	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	2,337,765 —
60	Id. id. id. id. (serie D)	(*) 1985 (**)	836,835 —
61	Id. id. id. id. (serie E)	(*) 1985 (**)	2,311,005 —
62	Obbligazioni ferroviarie 3 per °/₀ — Rete Sicula (serie A)	(*) 1985 (**)	824,010 —
63	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	876,225 —
64	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	688,725 —
65	Id. id. id. id. (serie D)	(*) 1985 (**)	242,655 —
66	Id. id. id. id. (serie E)	(*) 1985 (**)	107,025 —
67	Capitali diversi infruttiferi	—	—
			47,186,983 40

Riassunto dei Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Gran Libro	374,027,751 91
Rendite da trascrivere nel Gran Libro	57,063 74
Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
Debiti perpetui	2,770,894 10
Totale dei debiti consolidati e perpetui	380,080,709 75
Debiti redimibili . . . . { Debiti redimibili inclusi separatamente nel Gran Libro	14,544,062 —
Debiti redimibili . . . . { Debiti redimibili non inclusi nel Gran Libro *(Contabilità diverse)*.	47,186,983 40
Totale	441,811,755 15

Dalla direzione generale del Debito pubblico — Roma, li 15 aprile 1910.

Il direttore capo di ragioneria
MACCHI.

al 30 giugno 1909	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1909 al 31 marzo 1910				Consistenza dei debiti al 31 marzo 1910		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
58,210,000 —	—	—	146,245 —	2,499,500 —	2,809,000 —	55,710,500 —	
9,744,000 —	—	—	(9) 5,100 —	(9) 102,000 —	482,100 —	9,642,000 —	27
4,442,000 —	—	—	(9) 2,550 —	(9) 51,000 —	219,550 —	4,391,000 —	28
7,200,000 —	—	—	—	—	360,000 —	7,200,000 —	29
7,423,000 —	—	—	—	—	371,150 —	7,423,000 —	30
6,501,000 —	—	—	—	—	325,050 —	6,501,000 —	31
9,077,000 —	—	—	—	—	453,850 —	9,077,000 —	32
8,225,000 —	—	—	(9) 2,655 —	(9) 88,500 —	244,095 —	8,136,500 —	33
2,807,500 —	—	—	(9) 915 —	(9) 30,500 —	83,310 —	2,777,000 —	34
27,677,000 —	—	—	(9) 8,955 —	(9) 298,500 —	821,355 —	27,378,500 —	35
39,538,500 —	—	—	(9) 12,780 —	(9) 426,000 —	1,173,375 —	39,112,500 —	36
51,399,500 —	—	—	(9) 16,620 —	(9) 554,000 —	1,525,365 —	50,845,500 —	37
4,749.360 —	—	—	(9) 1,474 20	49,140 —	141,006 60	4,700.220 —	38
2,317,140 —	—	—	(9) 718 20	23,940 —	68,796 —	2,293,200 —	39
5,495,280 —	—	—	(9) 1,701 —	56,700 —	163,157 40	5,438.580 —	40
5,344,500 —	—	—	(9) 1,225 —	(9) 24,500 —	266,000 —	5,320,000 —	41
15,712,500 —	—	—	(9) 3,650 —	(9) 73,000 —	781,975 —	15,639,500 —	42
15,413,000 —	—	—	(9) 3,750 —	(9) 75,000 —	766,900 —	15,338,000 —	43
25,641,500 —	—	—	(9) 7,275 —	(9) 242,500 —	761,970 —	25,399,000 —	44
962,500 —	—	—	—	—	19,250 —	962,500 —	45
9,677,000 —	—	—	—	—	290,310 —	9,677,000 —	46
9,050,500 —	—	—	—	—	—	9,050,500 —	47
31,335,000 —	—	—	—	—	1,566,750 —	31,335,000 —	48
32,419,000 —	—	—	—	—	1,620,950 —	32,419,000 —	49
41,956,000 —	—	—	—	—	2,097,800 —	41,956,000 —	50
47,678,000 —	—	—	(10) 1,897,825 —	(10) 37,956,500 —	486,075 —	9,721,500 —	51
120,872,500 —	—	—	—	—	3,626,175 —	120,872,500 —	52
113,746,000 —	—	—	—	—	3,412,380 —	113,746,000 —	53
96,232,500 —	—	—	—	—	2,886,975 —	96,232,500 —	54
32,997,000 —	—	—	—	—	989,910 —	32,997,000 —	55
75,387,000 —	—	—	—	—	2,261,[illegible]10 —	75,387,000 —	56
122,406,500 —	—	—	—	—	3,672,195 —	122,406,500 —	57
70,030,500 —	—	—	—	—	2,100,915 —	70,030,500 —	58
77,925,500 —	—	—	—	—	2,337,765 —	77,925,500 —	59
27.894,500 —	—	—	—	—	836,835 —	27,894.500 —	60
77,033,500 —	—	—	—	—	2,311,005 —	77,033,500 —	61
27,467,000 —	—	—	—	—	824,010 —	27,467,000 —	62
29,207,500 —	—	—	—	—	876,225 —	29,207,500 —	63
22,957,500 —	—	—	—	—	688,725 —	22,957,500 —	64
8,088,500 —	—	—	—	—	242,655 —	8.088,500 —	65
3,567.500 —	—	—	—	—	107,025 —	3,567,500 —	66
131,146 20	—	—	—	—	—	131,146 20	67
1,385,940,426 20	—	—	2,113,438 40	42,551,280 —	45,073,545 —	1,343,389,146 20	
9,924,583,236 01	11,426 71	300,434 57	12,102 94	284.343 11	374,027,075 68	9,924,599,327 47	
1,521,699 73	—	—	787 09	20,989 06	56,276 65	1,500,710 67	
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225.000 —	64.500,000 —	
64,789,255 17	—	—	—	—	2,770,894 10	64,789,255 17	
10,055,394,190 91	11,426 71	300,434 57	12,890 03	305,332 17	380,079,246 43	10,055,389,293 31	
383,076,440 —	—	—	276,004 —	5,835,680 —	14,268,058 —	377,240,760 —	
1,385,940,426 20	—	—	2,113,438 40	42,551,280 —	45,073,545 —	1,343,389,146 20	
11,824,411,057 11	11,426 71	300,434 57	2,402,332 43	48,692,292 17	439,420,849 43	11,776,019,199 51	

Il direttore generale del Debito pubblico
MORTARA.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.		
	DEBITI REDIMIBILI.		
1	Buoni dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	1984	243,350 —
2	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	24,797,303 —
3	Buoni del Tesoro a lunga scadenza. (Legge 7 luglio 1901, n 323)	1926	1,103,025 —
4	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	12,519,078 42
5	Certificati ferroviari di credito con interesse 3.50 0/0 annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 o successivi	-13,167,594 07
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		51,830,350 49

Dalla direzione generale del tesoro - Roma, li 17 aprile 1910

RIASSUNTO

	Consistenza dei debiti in rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del debito pubblico*	441,811,755 15
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del tesoro*	51,830,350 49
TOTALE GENERALE	493,642,105 64

7

al 30 giugno 1909	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1909 al 31 marzo 1910				Consistenza dei debiti al 31 marzo 1910		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
4,867,000 —	—	—	(11) 305 —	(11) 6,100 —	(12) 243,045 —	(12) 4,860,900 —	1
903,447,347 06	—	—	(13) 223,583 —	(13) 4,181,454 06	24,573,720 —	899,265,893 —	2
31,515,000 —	—	—	(14) 48,475 —	(14) 1,385,000 —	1,054,550 —	30,130,000 —	3
342,961,052 85	—	—	(15) 82,224 36	(15) 2,225,324 94	12,436,854 06	340,735,727 91	4
376,216,973 02	(17) 1,423,100 —	(17) 40,660,000 —	(16) 80,518 96	(16) 2,300,541 88	14,510,175 11	414,576,431 74	5
1,659,007,373 53	1,423,100 —	40,660,000 —	435,106 32	10,098,420 88	52,818,344 17	1,689,568,952 65	

Il direttore generale del tesoro
BROFFERIO.

GENERALE

al 30 giugno 1909	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1909 al 31 marzo 1910				Consistenza dei debiti al 31 marzo 1910	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
11,824,411,057 11	11,426 71	300,434 57	2,402,332 43	48,692,292 17	439,420,819 43	11,776,019,199 51
1,659,007,373 53	1,423,100 —	40,660,000 —	435,106 32	10,098,420 88	52,818,344 17	1,689,568,952 65
13,483,418,430 64	1,434,526 71	40,960,434 57	2,837,438 75	58,790,713 05	492,239,163 60	13,465,588,152 16
In diminuzione	Rendita L. 1,402,912 04		Capitale L. 17,830,278 48			

Annotazioni

pei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero.

(**) Gl'interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione

			Rendita			Capitale
1) Rendita inscritta durante il 2° *trimestre dell'esercizio* per unificazione di partite di rendita, provenienti dal Debito pubblico romano (legge 29 giugno 1871, n. 339)	Rendita	L.	787 09	Cap. nom.	L.	20,989 06
2) Rendita annullata durante il 1° *trimestre dell'esercizio* per conversione privilegiata in consolidato 4.50 0[0 netto giusta l'art. 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894, n. 339, alla quale conversione si è riconosciuto avere diritto la corrispondente rendita dell'antico consolidato 5 0[0	Rendita	L.	2,606 25	Cap. nom.	L.	69,500 —
Rendita annullata come sopra durante il 3° *trimestre dell'esercizio* . . .	Id.	»	555 —	Id.	»	14,800 —
		L.	3,161 25	Cap. nom.	L.	84,300 —
Rendita annullata durante il 1° *trimestre dell'esercizio* per prescrizionetrentennale . . . Rend. L. 63 75 Cap. nom. L. 1,700 —						
Rendita annullata come sopra durante il 3° *trimestre dell'esercizio* . . . . Id. » 7 50 Id. » 200 —						
Rend. L. 71 25 Cap. nom. L. 1,900 —	Id.	»	71 25	Id.	»	1,900 —
Insieme:	Rendita	L.	3,232 50	Cap. nom.	L.	86,200 —
3) Rendita inscritta durante il 1° *trimestre dell'esercizio*, per conversione di rendite 4.50 0[0 netto, giusta la legge 21 dicembre 1903, n. 483 . . .	Rendita	L.	4,714 54	Cap. nom.	L.	134,701 14
Rendita inscritta come sopra durante il 2° *trimestre dell'esercizio* . . .	Id.	»	609 —	Id.	»	17,400 —
Rendita inscritta come sopra durante il 3° *trimestre dell'esercizio* . . .	Id.	»	1,450 46	Id.	»	41,441 71
Insieme:	Rendita	L.	6,774 —	Cap. nom.	L.	193,542 85
4) Rendita annullata durante il 3° *trimestre dell'esercizio* per ricostituzione nel consolidato 4.50 0[0 netto, in forza dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, essendo destinata a scopi di pubblica beneficenza. . .	Rendita	L.	161 —	Cap. nom.	L.	4,600 —
5) Rendita inscritta durante il 1° *trimestre dell'esercizio* per conversione privilegiata di rendita consolidata 3.75 0[0 (antico 5 0[0), giusta l'articolo 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894, n. 339, ed in seguito a comprovato diritto	Rendita	L.	3,016 30	Cap. nom.	L.	67,028 89
Rendita inscritta come sopra durante il 3° *trimestre dell'esercizio* . . .	Id.	»	642 32	Id.	»	14,273 77
	Rendila	L.	3,658 62	Cap. nom.	L.	81,302 66
Rendita reiscritta nel 3° *trimestre dell'esercizio*, in forza dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, perchè destinata a scopi di pubblica benecenza.	Id.	»	207 —	Id.	»	4,600 —
Insieme:	Rendita	L.	3,865 62	Cap. nom.	L.	85,902 66
6) Rendita annullata durante il 1° *trimestre dell'esercizio* per conversione in consolidato 3.50 0[0 netto, giusta la legge 21 dicembre 1903, n. 483.	Rendita	L	6,061 56	Cap. nom.	L.	134,701 34
Rendita annullata come sopra durante il 2° *trimestre dell'esercizio* . . .	Id.	»	783 —	Id.	»	17,400 —
Rendita annullata come sopra durante il 3° *trimestre dell'esercizio* . . .	Id.	»	1,864 88	Id.	»	41,441 77
Insieme:	Rendita	L.	8,709 44	Cap. nom.	L.	193,543 11

7) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni				Totale
	3.75-3.50 % netto	3 per %	3.50 % netto Categoria A	Antiche rendite cons. 4.50 %	
Rendite nominative	508,071	16,035	24,105	33,053	581,264
id. al portatore	1,643,827	21,125	77,698	—	1,742,650
id. miste	8,518	44	542	—	9,104
Assegni provvisori nominativi . . .	21,430	825	4,870	11,808	38,933
id. id. al portatore. . .	1,477	80	661	—	2,218
	2,183,323	38,109	107,876	44,861	2,374,169

	Ammontare della rendita				Totale
	3.75 - 3.50 per % netto	3 per %	3,50 % netto Categoria *A*	Antiche rendite cons 4.50 %	
Rendite nominative	156,890,235 —	3,229,086 —	25,503,688 —	32,458,701 —	218,081,710 —
id. al portatore	145,548,307 50	1,566.783 —	7,445,732 —	—	154,560,822 50
id. miste	1,276,500 —	6,231 —	43,162 —	—	1,325,893 —
Assegni provvisori nominativi	29,606 81	982 40	8,392 03	17,318 82	56,300 06
id. id. al portatore	1,386 99	96 57	866 56	—	2,350 12
	303,746,036 30	4,803,178 97	33,001,840 59	32,476,019 82	374,027,075 68

8) Rendita annullata, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*, per unificazione, nel consolidato 3.75 0[0, di partite di rendita del Debito pubblico romano (legge 29 giugno 1871, n. 339) . . . . Rendita L. 787 09 Cap. nom. L. 20,989 06

9) Rendita e capitale nominale delle obbligazioni estratte, da rimborsare alla pari, sotto deduzione di quelle precedentemente convertite in rendita consolidata.

10) Rendita e capitale nominale delle obbligazioni a disposizione del tesoro state accantonate, e virtualmente annullate, per riduzione nel bilancio della spesa del ministero del tesoro (partite di giro) della somma di L. 1,897,825 pel servizio interessi.

Annotazioni

pei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.

11) Diminuzione per L. 305 negli interessi e per L. 6100 nel capitale, corrispondente all'ammortamento avvenuto nell'agosto 1909.

12) Sono compresi n. 4008 buoni per complessive L. 2,390,500 di capitale e L. 119,525 di interessi, perchè sebbene convertiti in rendita consolidata, sono sempre sussistenti agli effetti dell'ammortamento, previsto dall'art. 101 della legge 17 luglio 1890, n. 6970.

13) Diminuzione corrispondente alla quota d'ammortamento scaduta nel 2° trimestre dell'esercizio.

14) Diminuzione corrispondente ai buoni estratti nell'8° sorteggio effettuatosi il 20 novembre 1909.

15) Diminuzione corrispondente alle quote d'ammortamento comprese nella settima rata semestrale 1° gennaio 1910 e per L. 1000 di rendita dipendente da rettifica di errore materiale.

16) Diminuzione corrispondente alle quote di ammortamento comprese nella rata semestrale 1° gennaio 1910.

17) Nuova emissione di certificati, con decorrenza d'ammortamento dal 1° luglio 1910, autorizzati con le leggi 23 dicembre 1906, n. 638 e 12 luglio 1908, n. 444, per le spese straordinarie delle ferrovie dello Stato.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75-3.50 0[0 cioè: n. 594,322 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 75-70, al nome di Faraci *Silvestro* fu *Liborio*, domiciliato a Mistretta, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Faraci *Silvestre* fu *Sebastiano*, domiciliato a Mistretta, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 aprile 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, cioè n. 423,453 per L. 75 e n. 423,454 per L. 26.25, al nome di *Torrigiani* Giuseppe, Innocenzo ed *Antonio* fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Maria Sgrilla fu Ignazio vedova di *Torrigiani* Luigi domiciliati a Roma, la seconda di dette rendite vincolata d'usufrutto a favore di Sgrilla Maria fu Ignazio vedova *Torrigiani*, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Torreggiani* Giuseppe, Innocenzo ed *Antonino* fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Maria Sgrilla fu Ignazio vedova di *Torreggiani* Luigi, domiciliati a Roma, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione, di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 aprile 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

1° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75 - 3.50 0[0 del certificato 5 0[0 n. 143,822[326,762 di L. 20, intestato a Mustacchio Michele fu Michele, domiciliato in Savelli, vincolato per cauzione del titolare quale commesso postale, ed avente a tergo la seguente dichiarazione:

« Si dichiara che il presente titolo di L. 20 di rendita si appartiene al sig. Federico De Fichy, per essere di sua esclusiva proprietà e comprato con suo danaro, mentre la presente cauzione mi fu data per vera benevolenza, e perciò non ho verun diritto nè sul capitale, nè sugl'interessi. Savelli, 15 maggio 1868. Firmato Michele Mustacchio ».

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di tale certificato, contenente la dichiarazione suddetta, è stato unito al nuovo certificato consolidato 3.75 - 3.50 0[0, emesso in sostituzione, facendone parte integrale, e che perciò separatamente non ha alcun valore.

Roma, il 20 aprile 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

AVVISO

Importo delle ritenute sulle cedole delle sotto indicate obbligazioni ed azioni pei semestri delle scadenze al 1° luglio 1910 e 1° gennaio 1911.

				IMPORTO lordo di ciascuna cedola	RITENUTE			IMPORTO netto da pagare per ciascuna cedola
					per imposta di ricchezza mobile	per tassa di negoziazione	Totale	
Obbligazioni dei Canali Cavour.	Scadenza	1° luglio	1910	15 —	3 —	— 72	3 72	11 28
	Id.	1° gennaio	1911	15 —	3 —	— 72	3 72	11 28
Obbligazioni della ferrovia centrale Toscana, serie *A*, *B* e *C*.	Id.	1° luglio	1910	12 50	2 50	— 36	2 86	9 64
	Id.	1° gennaio	1911	12 50	2 50	— 35	2 85	9 65
Obbligazioni delle ferrovie Livornesi, serie *A*, *B*, *C*, D^1, D^2.	Id.	1° luglio	1910	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
	Id.	1° gennaio	1911	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
Obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.	Id.	1° luglio	1910	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
	Id.	1° gennaio	1911	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
Obbligazioni ferroviarie 3 % (legge 27 aprile 1885, numero 3048).	Id.	1° luglio	1910	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
	Id.	1° gennaio	1911	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
Obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba.	Id.	1° luglio	1910	12 50	2 50	— 31	2 81	9 69
	Id.	1° gennaio	1911	12 50	2 50	— 31	2 81	9 69
Obbligazioni comuni delle ferrovie Romane.	Id.	1° luglio	1910	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
	Id.	1° gennaio	1911	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra.	Id.	1° gennaio	1911	10 —	2 —	— 73	2 73	7 27

Sul capitale delle azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara, estratte nell'esercizio 1909-1910, sarà da ritenere la somma di *L. 4.60* per tassa di negoziazione.

Roma, 16 aprile 1910.

Il direttore capo di ragioneria
MACCHI.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 aprile, in L. 100.60.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

20 aprile 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	105,84 71	103,97 71	104,71 08
3 1/2 % *netto*	105,48 41	103,73 41	104,42 04
3 % *lordo*	71.59 17	70,39 17	71,46 05

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Una dolorosa piaga per la Turchia, non mai rimarginata, nuovamente geme a Creta. Quella popolazione non trascura nessuna occasione per affermarsi ellenica, ed ora vorrebbe che i nuovi deputati dell'assemblea cretese prestassero giuramento di fedeltà al Re di Grecia.

La Turchia ha aderito, sotto certe condizioni, alla autonomia cretese, stipulata di comune accordo con le potenze europee, ma non ha punto rinunciato alla sovranità sull'isola che sarebbe riconosciuta al Re di Grecia col giuramento che i candiotti vorrebbero prestato dai loro deputati.

Ciò spiega il telegramma seguente da Costantinopoli, 20:

La Porta ha chiesto ai suoi ambasciatori di intervenire presso le potenze per impedire che i deputati della nuova assemblea cretese prestino giuramento di fedeltà al Re di Grecia.

***

L'insurrezione albanese, domata a Pristina ed Ipek, continua contro gli arnauti rifugiatisi nelle montagne, donde non sarà facile pei soldati turchi lo snidarli. E così anche l'insurrezione albanese avrà un lungo strascico di guerriglie, come già ai confini bulgari e serbi. Da Salonicco, 20, intanto telegrafano:

Le truppe che operano contro Djakova hanno constatato che gli arnauti hanno abbandonato le loro posizioni ritirandosi nelle montagne per evitare di essere circondati.

Essendo rimaste senza effetto le intimazioni di consegnare le armi, i comandanti delle truppe hanno inviato rinforzi ad inseguire gli arnauti, finchè non si siano arresi.

Il disarmo a Pristina e ad Ipek continua in modo soddisfacente.

Il *Daily Telegraph* riceve in argomento dal suo corrispondente di Belgrado, 19:

Secondo informazioni che ho ricevuto da fonte privata degna di fiducia, gli albanesi si preparano a resistere al tentativo delle autorità per disarmare la popolazione: ciò che fa prevedere quanto prima lo scoppio di nuovi conflitti. Questo è in contraddizione con le opinioni ottimiste espresse dal Governo. Cewket Turgut pascià partì ieri da Uskub diretto a Pristina col suo stato maggiore, che è composto dei più giovani e valenti ufficiali. Quaranta battaglioni con cinquanta cannoni sono ora concentrati contro gli albanesi nel vilajet di Kossovo e altri quindici hanno ricevuto telegraficamente l'ordine di raggiungerli.

***

Un dispaccio da Copenaghen al *Temps* dice che la situazione politica in Danimarca è molto grave. Il Gabinetto radicale, il cui capo è il sig. Zahle, non ha avuto successo durante la sessione del Rigsdag chiusasi ultimamente. Il partito del Governo è in minoranza.

Il Ministero cerca ora di crearsi una maggioranza appellandosi al corpo elettorale e perciò il Folketing (Camera dei deputati) sarà sciolto fra breve e le nuove elezioni indette per il 20 maggio. Il corrispondente del *Temps*, dopo queste informazioni, aggiunge:

È probabile che le elezioni non cambieranno la presente situazione, cioè che tutti i partiti rimarranno rispettivamente in minoranza.

L'attitudine dei delegati delle assemblee provinciali cinesi, che chiedono instantemente alla reggenza imperiale la pronta convocazione dell'assemblea nazionale, comincia a preoccupare seriamente il Governo di Pekino.

In proposito il giornale cinese *Yuan Tongpao* scrive:

Secondo le ultime notizie della Corte, il principe reggente ha convocato in udienza speciale il Consiglio dell'Impero circa l'affare dell'assemblea nazionale. Il consigliere Chi-Sin ha detto che realmente la riunione di una assemblea nazionale era nei voti del popolo che dimostrava un vivo desiderio al riguardo, ma che meno alcune persone, specie nelle Provincie lontane, la maggioranza della popolazione non sapeva cosa significasse una assemblea nazionale ed aggiunse « Se si accordasse loro quanto chiedono, non saprebbero far uso dei diritti loro concessi. Giacchè i delegati che si trovano a Pekino inviano degli agenti in tutte le Provincie per fare propaganda, è opportuno aspettare che tutti i discorsi abbiano prodotto il loro effetto: allora solamente si potrà abbreviare il termine della convocazione ».

Il reggente ha felicitato il consigliere di tale parere.

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 17 aprile 1910

Presidenza dal senatore F. D'OVIDIO

L'accademico segretario Guidi, dopo la lettura del verbale, presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando una raccolta di scritti editi in onore del socio straniero prof. Robert, e un opuscolo del prof. Favaro intitolato: « Galileo e le edizioni delle sue opere ». Fa inoltre particolare menzione di due nuovi volumi della monumentale opera di Leone Caetani principe di Teano « Annali dell'Islam » rilevandone i pregi e la importanza.

Il socio Gatti fa omaggio, a nome dell'autore dott. Silvagni, della pubblicazione: « Note di epigrafia medievale » di cui dà una estesa notizia.

Il presidente D'Ovidio dà il triste annuncio della morte del socio straniero prof. Adolfo Tobler e legge una commemorazione dello estinto, del quale rievoca la bella figura, mettendo in rilievo la grande nobiltà di carattere dell'uomo ed il valore grandissimo dello scienziato.

Lo stesso presidente presenta una medaglia fatta coniare dalla Società « Minerva » di Trieste, in ricordo del centenario della sua fondazione, e inviata in dono dalla Società predetta all'Accademia.

Il socio Gatti presenta, perchè sia sottoposta all'esame di una Commissione, la Memoria del prof. L. Cantarelli, avente per titolo: « La serie dei prefetti d' Egitto. II. Da Diocleziano alla morte di Teodosio I (A. D. 284-395 ».

Eguale presentazione fa l'accademico segretario Millosevich, a nome del socio Struever, per la Memoria del dott. A. Rosati: « Contributo allo studio cristallografico dell'Idocrasio del Vesuvio ».

Vengono poscia presentate le seguenti Note per la inserzione nei rendiconti accademici:

1. D'Ovidio F. « San Mommoleno ed il volgare romanzo di Gallia ».
2. Pais. « Per la storia della Regia e del Foro Romano ».
3. Pettazzoni. « La religione primitiva in Sardegna ». Presentata dal socio Pigorini.
4. Volterra. « Sopra le funzioni permutabili ».
5. Almansi. « Azione esercitata da una massa liquida in moto sopra un corpo rigido ».

6. Dell'Agnola. « Sopra una proprietà dei polimoni sferici ». Presentata dal socio Levi-Civita.

7. Corbino. « Sulla origine di alcune gravi anomalie recentemente osservate nello studio del fenomeno Zeeman ». Presentata dal socio Blaserna.

8. Tieri. « Birifrangenza accidentale del ferro dializzato, e sua applicazione allo studio dell'efflusso di un liquido in seno allo stesso liquido ». Presentata id.

9. Padoa e Graziani. « Relazioni fra la costituzione e la fototropia ». Presentata dal socio Ciamician.

10. Olivari. « Sulle proprietà dell'iodio come solvente crioscopico ». Presentata id.

11. Stella Starabba. « L'eruzione etnea del 1910, dal 23 al 31 marzo ». Presentata dal corrispondente De Lorenzo.

12. Dorello. « Ricerche sopra la segmentazione del rombo-encefalo ». Presentata dal socio Todaro.

13. Mameli e Pollacci. « Ricerche sull'assimilazione dell'azoto atmosferico libero nei vegetali ». Presentata dal socio Briosi.

14. Petri. « Ricerche istologiche su diversi vitigni in rapporto al grado di resistenza alla fillossera ». Presentata dal socio Cuboni.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 17 aprile 1910

Il presidente annunzia la morte del prof. Francesco Ardissone, socio corrispondente. La presidenza già inviò le condoglianze alla famiglia.

Vengono presentate per l'inserzione negli Atti le note seguenti:

1. Prof. Vincenzo Fino « Bucite di Viù », dal socio Spezia.

2. Dott. A. Roccati « Ricerche petrografiche sulle valli del Gesso - Oplite del lago delle Rovine. I suoi fenomeni di contatto ed i suoi inclusi », dal socio Spezia.

3. « Sopra alcuni presunti effetti chimici e fisici della pressione uniforme in tutti i sensi », del socio Spezia.

4. Prof. F. Giolitti e G. Tavani « Ricerche sulla fabbricazione dell'acciaio cementato - VII (studio di un processo di cementazione fondato sull'azione specifica dell'ossido di carbonio) », dal socio Guidi.

5. Prof. Gambera « Alcune conseguenze dedotte dall'ipotesi moderna sulla entità del calorico e della temperatura », dal socio Fileti.

Il socio Parona, a nome anche del socio Mattirolo, legge la relazione sulla memoria del dott. A. Casce « Lo stagno di Santa Gilla (Cagliari) e la sua vegetazione ».

La relazione favorevole è approvata all'unanimità e pure con votazione segreta unanime la classe approva la stampa del lavoro nelle *Memorie* accademiche.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, ieri, si è recato in automobile da Castelporziano ad Ostia, a visitarvi i nuovi scavi.

Alle 16, S. M. faceva ritorno a Castelporziano.

S. M. il Re ha accordato il suo alto patronato al Congresso dei veterani, che avrà luogo in Roma nel prossimo 1911.

Dalle numerose adesioni già pervenute al Comizio centrale dei veterani 1848-70, si prevede che il Congresso riuscirà solenne e grandioso.

Il Natale di Roma. — Stamane, alle ore 8, la campana del Campidoglio ha annunziato alla cittadinanza la fausta ricorrenza del 2663° anniversario della fondazione di Roma. Il Campidoglio ed i palazzi capitolini si sono ornati a festa con bandiere nazionali e municipali, e da tutti gli edifizi pubblici e da molte case private ha sventolato la bandiera nazionale.

Alle ore 9 gli alunni e le alunne delle V e VI classi elementari, condotti dai loro maestri e con le bandiere delle singole scuole, si sono recati a Villa Umberto ed ivi, in piazza di Siena, bellamente pavesata, hanno eseguito delle esercitazioni ginnastiche, che sono state molto applaudite da un numeroso pubblico recatosi ad assistervi.

In apposita tribuna era il sindaco comm. Nathan con gli assessori Tonelli, Canti ed altri, il provveditore agli studi, l'ispettore scolastico, consiglieri comunali, membri della deputazione scolastica municipale ed altre autorità.

Durante le esercitazioni hanno suonato le bande della legione RR. allievi carabinieri, Riformatorio governativo, Sacra Famiglia, Ricreatori A. Cairoli, Duca degli Abruzzi e XX Settembre.

Terminate le esercitazioni, fra le quali riuscita molto interessante quella della « Scuola ambulante all'aperto », gli alunni hanno cantato degli inni e quindi, sciolte le righe, è stato loro offerta una refezione.

Gli alunni e le alunne, vispi ed allegri, hanno fatto ritorno alle scuole circa il mezzogiorno.

Grazie alla bellissima giornata primaverile, villa Umberto I era pienissima e tutti si rallegravano con il sindaco Nathan e con l'assessore Canti per la riuscita della geniale festa.

*** Nell'ora che la nostra *Gazzetta* va in macchina la sala degli Orazi e Curiazi, in Campidoglio, è piena di sceltissimo pubblico ivi recatosi per ascoltare la conferenza di Guglielmo Ferrero sul tema *Roma nella cultura moderna.* Di essa e del ricevimento che avrà luogo stasera in Campidoglio, diremo domani.

S. E. Tittoni. — Ieri, alle 15, è partito da Roma per Parigi S. E. Tittoni per prendere possesso dell'Ambasciata d'Italia presso la Repubblica francese.

Erano a salutarlo alla stazione le LL. EE. i ministri Facta e Ciuffelli e i sottosegretari di Stato Di Scalea e Calissano, l'incaricato di affari di Francia, sig. Legrand, i segretari signori Ollé-Laprune e C. Corbin, il ministro del Portogallo, sig. Carvalho y Vasconcellos, vari altri diplomatici e uomini politici, il prefetto di Roma, senatore Annaratone, il sindaco, comm. Nathan, e vari consiglieri provinciali.

Ospite illustre. — Ieri è giunto a Genova il ministro dell'Argentina presso il Re d'Italia, Saenz Peña, ed è stato ricevuto dalle autorità e dalle notabilità italiane ed argentine. Egli rimase a bordo del piroscafo *Re Vittorio* imbarcandosi oggi sul piroscafo *Friedrich*, col quale prosegue per Napoli.

Società geografica italiana. — Il 27 corrente, alle ore 16, nell'aula magna del Collegio romano, S. A. S. Alberto I, principe di Monaco, illustre oceanografo, parlerà, in lingua francese, sul tema: « Le progrès de l'océanographie », illustrando il discorso con proiezioni luminose di fotografie.

Liste dei giurati. — Il sindaco di Roma invita coloro, che a termini di legge ne hanno l'obbligo, di iscriversi nell'apposito registro per la compilazione delle liste dei giurati, tenuto dalla Direzione dell'ufficio di statistica, via Poli, n. 54, non più tardi del mese di luglio.

Il corso teorico pratico di educazione infantile. — La felice iniziativa presa dall'Amministrazione comunale di Roma d'incaricare la dottoressa Maria Montessori di tenere un breve corso di conferenze sull'educazione infantile, secondo il sistema da lei ideato, con tanto fervore sostenuto e già altrove felicemente attuato, ha meritamente destato grande interesse così nella classe magistrale come fra coloro ai quali sta a cuore l'avvenire dei nostri fanciulli.

Oltre centosettanta sono le iscritte al detto corso, ed anche più numerose sarebbero state se la capacità dell'aula nella Scuola superiore femminile « Erminia Fuà Fusinato » lo avesse consentito.

Tra giorni la dottoressa Montessori comincerà la parte pratica del suo corso con alcune visite negli asili istituiti nelle case dello Istituto dei beni stabili, dall'operosità del suo direttore generale, ing. Talamo, alla cortesia del quale si deve se tali esperimenti pratici potranno ivi effettuarsi.

Ospiti orientali. — Venerdì mattina partirà da Palermo il *Solunto* della Navigazione generale italiana, noleggiato espressamente dall'Istituto coloniale italiano per la gita dei Giovani turchi in Italia.

Il *Solunto* si recherà direttamente a Costantinopoli, ove giungerà il 26 corrente, e dopo aver imbarcato le notabilità ottomane, che prendono parte alla gita in Italia, ripartirà il 27 per Salonicco, dove si imbarcheranno altre notabilità di Salonicco e di tutta la Macedonia.

Il 27 stesso il *Solunto* partirà direttamente per Bari, ove arriverà nella mattinata del 1° maggio, ripartendo nel pomeriggio per Venezia.

A bordo del *Solunto* si imbarcherà il comm. Augusto Jaccarino, membro del Consiglio direttivo dell'Istituto coloniale, che lo ha delegato a ricevere le notabilità turche a Costantinopoli ed a Salonicco ed accompagnarle durante il viaggio.

Fenomeni tellurici. — L'altra notte, alle 0.57, tutti gli strumenti dell'osservatorio Morabito, a Mileto, hanno registrato una leggera scossa di terremoto.

Movimento commerciale. — Il 19 corr. furono caricati a Genova 1167 carri, di cui 356 di carbone pel commercio e 65 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 442, di cui 195 di carbone pel commercio e 60 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 362, di cui 238 di carbone pel commercio e 40 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 198, di cui 75 di carbone pel commercio e 14 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 111, di cui 78 di carbone pel commercio.

Marina mercantile. — Il *Città di Milano*, della Veloce, ha proseguito da Trinidad per l'America centrale. — Il *Toscana*, della Società Italia, ha proseguito da Teneriffa per Genova. — Il *Virginia*, del Lloyd Italiano, ha transitato da Tarifa proveniente da New York. — Il *Re d'Italia*, del Lloyd Sabaudo, è giunto a New York. — Il *Mendoza*, del Lloyd Italiano, è partito da Rio Janeiro per Genova. — Il *Cordova*, della stessa Società, ha proseguito da Capo Spartel per Genova.

ESTERO.

Spedizione nella Mongolia. — I signori Price, Miller e Carruthers sono partiti per un viaggio di esplorazione in Mongolia, con l'adesione della Società geografica reale e del Museo imperiale di storia naturale.

Il Governo cinese ha promesso il suo aiuto agli esploratori a condizione di ricevere a suo tempo un particolareggiato rapporto sull'esito del viaggio.

La spedizione si propone di fare ricerche archeologiche ed antropologiche. La Mongolia sotto questo rapporto è terreno affatto vergine, e ricerche fatte con cura possono dare interessanti risultati.

Basta ricordare che dalla Mongolia cominciò a partire la corrente migratoria turca che verso la fine del medioevo venne in Europa.

Dalla Mongolia uscirono pure i conquistatori tartari, che stabilirono il loro Impero dai confini della Cina al Mar Caspio.

Scavi archeologici in Inghilterra. — La Società archeologica inglese ha deciso la esplorazione ed escavazione dell'area sulla quale sorgeva la famosa città romana di Verulamium situata presso Saint Albans.

Nel centro dell'antico Foro di Verulamium sorge ora la chiesa di San Michele, costruita con frammenti della città romana.

Parte dei ruderi sono ancora visibili a fior di terra, ma la maggior estensione della città giace ad una grande profondità sotto il livello stradale attuale.

Circa sessant'anni fa parte del teatro romano fu dissotterrata e si rinvennero bellissimi affreschi e pavimenti di marmo; è questo l'unico teatro romano esistente in Inghilterra e le sue proporzioni corrispondono quasi esattamente a quelle del teatro di Pompei.

Verulamium fu una delle più importanti città romane in Inghilterra e con Eboracum, che corrisponde alla moderna città di York, vantava il privilegio di essere Municipio ed di conseguenza i suoi abitanti erano di diritto cittadini romani.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 20. — Secondo un dispaccio dei delegati nel Fezzan un incidente sarebbe avvenuto tra il posto francese di Kavar alla frontiera del territorio sudanese e una carovana turca.

Oltre venti conduttori di cammelli che appartenevano alla tribù dei saccheggiatori Tiau sarebbero rimasti uccisi.

La Porta ha incaricato l'ambasciatore di Turchia a Parigi di intervenire a proposito di questo incidente.

PARIGI, 20. — Non si è ricevuta finora alcuna informazione di fonte francese circa il nuovo incidente avvenuto nel Fezzan.

Non si attribuisce d'altronde a questo incidente alcun carattere di gravità.

PIETROBURGO, 20. — Una Commissione mista della Duma e del Consiglio dell'Impero ha ristabilito con 11 voti contro 9 i crediti che la Duma aveva rifiutati per la costruzione di nuove navi da guerra.

COPENAGHEN, 20. — I Sovrani e le principesse Thyra e Dagmar e il principe Gustavo sono partite stamane per la Costa Azzurra.

LONDRA, 20. — L'*Agenzia Reuter* pubblica il seguente dispaccio da Aden:

Corre voce che il Mullah non attaccherà le tribù amiche dell'Inghilterra. Egli sarebbe soddisfatto della situazione attuale e si vanterebbe di avere respinto gli inglesi da una regione salubre e fertile fino all'arida costa, di cui egli non ha bisogno.

LONDRA, 20. — La *Morning Post* ha da Pietroburgo che il Consiglio dell'Impero ha approvato all'unanimità lo stanziamento di undici milioni di rubli per le nuove costruzioni navali, stanziamento che era stato respinto dalla Duma.

ADDIS ABEBA, 18. — La salute del Negus è stazionaria.

La situazione interna è invariata. L'autorità del Governo va consolidandosi anche nelle Provincie, mercè la riorganizzazione amministrativa che esso sta effettuando, con severità ed energia.

VIENNA, 20. — Nei circoli competenti nulla si sa circa un viaggio dell'Imperatore Francesco Giuseppe in Bosnia, annunziato da diversi giornali.

BELGRADO, 20. — Iersera, a causa di una pioggia torrenziale, la città di Kragujevatz e il territorio circostante fino a Lapovo sono rimasti completamente inondati. Numerose persone sono morte; i villaggi ed i campi sono devastati; i danni sono enormi e si valutano a parecchi milioni.

La ferrovia da Kragujevatz a Lapovo è sommersa ed interrotta in parecchi luoghi. La ferrovia da Belgrado a Nisch è pure interrotta in prossimità di Lapovo. L'*Orient Express* si è dovuto arrestare a Lapovo.

Il Governo ha preso le misure necessarie.

PIETROBURGO, 20. — Da fonte autorevole si dichiara che le voci, secondo le quali fra le condizioni poste dal Governo russo per la concessione del prestito al Governo persiano sarebbe stata compresa quella dell'aumento degli effettivi russi attualmente in Persia o della loro permanenza nel paese per un tempo indeterminato, sono prive di qualsiasi fondamento.

LONDRA, 20. — *Camera dei comuni.* — Si approvano mercè l'applicazione della chiusura forzata, la cosiddetta ghigliottina, vari articoli del bilancio relativi particolarmente alle tasse fondiarie, alle

tasse sui *clubs* e sugli spacci di bevande, ai diritti sulla birra, ai diritti di successione, l'*incometax*, i diritti di bollo e i diritti sugli *alcools*. Queste approvazioni hanno dato luogo a 5 successive votazioni nelle quali la maggioranza a favore del Governo è variata da 90 a 93 voti. I nazionalisti hanno votato col Governo; gli o'brianisti hanno votato contro.

Vi sono state parecchie votazioni per alzata e seduta.

Il cancelliere dello Scacchiere Llyod George presenta poi tra gli applausi il *bill* di finanza che la Camera approva in prima lettura.

CHARLEVILLE, 20. — L'aviatore Sommer ha battuto il *record* del mondo per il volo con quattro passeggeri. Egli si è sollevato in 20 secondi ed ha volato per cinque minuti compiendo il percorso da Douzy a Reilly, andata e ritorno.

VIENNA, 20. — Il principe ereditario di Serbia è partito questa sera per Parigi.

PIETROBURGO, 20. — La Duma, riconfermando il suo precedente voto, ha respinto di nuovo i crediti per la costruzione delle corazzate che erano stati ristabiliti dal Consiglio dell'Impero. Fino ad ora non è stato fatto alcun tentativo allo scopo di nominare una Commissione d'inchiesta sull'Amministrazione navale.

LONDRA, 20. — La Camera dei lordi comincierà dopo le vacanze, il 24 maggio, la discussione delle mozioni di riforma di lord Rosebery e si occuperà la settimana seguente delle mozioni contro il *veto*. Non sembra dunque che la crisi debba scoppiare avanti ai primi giorni di giugno.

BELGRADO, 20. — In seguito alla terribile inondazione nella Serbia centrale, cagionata da pioggie torrenziali, gran parte di Kragujevatz è inondata. Finora sono annegate dieci persone.

Da molti luoghi della Serbia occidentale sono pure annunciate inondazioni.

CORFÙ, 21. — La Regina Alessandra d'Inghilterra con la principessa Vittoria ed il principe Nicola di Grecia è giunta ed è stata salutata a bordo dello yacht *Victoria and Albert* dal Re e dalla famiglia Reale.

La folla ha acclamato la Regina Alessandra quando è discesa a terra.

PIETROBURGO, 21. — Il Consiglio dell'Impero ha respinto il progetto inviato dalla Duma relativo alla condanna condizionale.

NIZZA, 21. — Nella gara per il premio di altezza nel concorso di aviazione, Metrot è salito a 340 metri, Latham a 250 e Efimof a 175.

Latham ha fatto poi un lungo volo al disopra del mare.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

20 aprile 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50 60
Barometro a mezzodì.	755 23.
Umidità relativa a mezzodì.	25.
Vento a mezzodì.	SW.
Stato del cielo a mezzodì.	3[4 velato.
Termometro centigrado	massimo 23 8.
	minimo 12.9.
Pioggia	—

20 aprile 1910.

In Europa: pressione massima di 776 sul golfo di Guascogna, minima di 745 sul Baltico settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora salito al sud ed isole, fino a 3 mm. in Calabria, ridisceso altrove, fino a 5 mm. in Emilia; temperatura generalmente aumentata; qualche vento forte sulle Puglie e Sardegna; pioggierelle nelle Puglie e Calabria.

Barometro: quasi livellato tra 760 e 761.

Probabilità: venti tra nord e ponente, moderati sul Tirreno, deboli o moderati altrove; cielo generalmente vario; qualche pioggia sul versante Adriatico meridionale; mare qua e là mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 20 aprile 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio.	1/4 coperto	calmo	20 8	13 0
Genova	coperto	calmo	25 4	15 2
Spezia	coperto	calmo	25 2	10 8
Cuneo	coperto	—	23 2	12 2
Torino	sereno	—	21 0	12 6
Alessandria	1/2 coperto	—	24 0	9 5
Novara	sereno	—	21 0	11 0
Domodossola	1/2 coperto	—	25 0	9 8
Pavia	3/4 coperto	—	25 0	10 5
Milano	1/2 coperto	—	26 0	12 9
Como	1/2 coperto	—	25 9	14 9
Sondrio	1/4 coperto	—	23 3	7 9
Bergamo	1/2 coperto	—	21 5	15 9
Brescia	coperto	—	20 4	13 6
Cremona	3/4 coperto	—	23 3	13 1
Mantova	1/2 coperto	—	21 8	13 4
Verona	coperto	—	23 8	13 0
Belluno	1/4 coperto	—	22 5	11 2
Udine	coperto	—	23 7	13 3
Treviso	coperto	—	24 4	13 1
Venezia	coperto	calmo	22 5	13 4
Padova	coperto	—	22 3	13 1
Rovigo	1/4 coperto	—	19 5	11 5
Piacenza	3/4 coperto	—	22 3	12 3
Parma	coperto	—	23 3	11 9
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	24 5	13 8
Modena	coperto	—	22 6	15 3
Ferrara	3/4 coperto	—	21 4	12 0
Bologna	1/2 coperto	—	20 0	9 0
Ravenna	coperto	—	20 0	9 2
Forlì	sereno	—	20 2	9 0
Pesaro	1/2 coperto	calmo	21 0	9 8
Ancona	3/4 coperto	calmo	18 4	11 4
Urbino	coperto	—	16 1	10 7
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/2 coperto	—	17 0	9 8
Camerino	3/4 coperto	—	15 3	9 1
Lucca	coperto	—	22 0	8 7
Pisa	nebbioso	—	23 3	8 7
Livorno	3/4 coperto	legg. mosso	20 3	12 8
Firenze	sereno	—	23 8	9 2
Arezzo	nebbioso	—	21 1	8 6
Siena	3/4 coperto	—	20 2	9 2
Grosseto	1/4 coperto	—	23 8	8 8
Roma	3/4 coperto	—	22 4	12 9
Teramo	1/2 coperto	—	18 8	8 6
Chieti	coperto	—	15 6	10 0
Aquila	coperto	—	17 8	7 9
Agnone	sereno	—	14 4	7 9
Foggia	3/4 coperto	—	17 8	8 8
Bari	nebbioso	agitato	16 5	12 2
Lecce	3/4 coperto	—	17 8	12 7
Caserta	3/4 coperto	—	22 7	12 4
Napoli	coperto	calmo	20 4	13 2
Benevento	coperto	—	20 0	9 7
Avellino	1/2 coperto	—	18 2	9 8
Caggiano	1/2 coperto	—	13 4	9 0
Potenza	coperto	—	12 4	6 9
Cosenza	sereno	—	17 5	8 2
Tiriolo	nebbioso	—	14 0	5 4
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	17 1	14 9
Palermo	sereno	calmo	21 0	9 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	19 2	11 1
Caltanissetta	sereno	—	15 0	9 3
Messina	sereno	legg mosso	16 2	12 8
Catania	sereno	calmo	20 5	11 3
Siracusa	sereno	calmo	20 3	10 0
Cagliari	1/4 coperto	mosso	17 0	7 9
Sassari	piovoso	—	19 6	9 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*